

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la buona qualità degli automezzi a disposizione dell'Arma dei carabinieri, a parere dell'interrogante, rappresenta un fattore irrinunciabile non solo per garantire l'efficacia del servizio, ma anche per tutelare la sicurezza dei militi impiegati nei pattugliamenti dei cittadini. Infatti, mezzi obsoleti e troppo sfruttati possono essere pericolosi per l'incolumità di chi li guida e per gli altri veicoli o pedoni presenti sulle strade;

è sotto gli occhi di tutti invece che, al di là di qualche rarissima sostituzione, soprattutto nei grandi centri urbani, delle vecchie Fiat « Uno » con le Fiat « Punto » e delle vecchie « Alfa 75 » con le « Alfa 155 », tutto è fermo —:

se non ritenga di dovere porre fra le sue più urgenti priorità di spesa il rinnovo del parco auto in dotazione all'Arma dei carabinieri. (4-09959)

RISPOSTA. — *In riferimento a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante si sottolinea che questa Amministrazione è ben consapevole che l'efficienza del parco automezzi è condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività istituzionale e segnatamente del controllo del territorio e del servizio di pronto intervento assicurati dall'Arma dei Carabinieri.*

*Su tali premesse e sulla base di una programmazione che tiene conto delle disponibilità di bilancio e delle molteplici esigenze da soddisfare, gli approvvigionamenti annuali sono rivolti sia al potenziamento che al rinnovo del parco, prevedendo, di norma, la sostituzione degli automezzi in servizio da più di sei anni, limite medio di vita tecnica ottimale per una proficua utilizzazione dei veicoli.*

*Con specifico riferimento alla situazione degli automezzi in dotazione ai comandi territoriali sino ai minimi livelli, si rappresenta che il 50 per cento di detti veicoli è in servizio da meno di un triennio, mentre il 70 per cento delle autovetture veloci dei Nuclei Radiomobili, impegnati prioritariamente nei servizi di pattugliamento e di emergenza, è costituito da « Alfa Romeo 155 », che fanno parte dei mezzi di « ultima generazione ».*

*Peraltro, entro l'anno sarà completato il programma di sostituzione delle autovetture fuoristrada assegnate alle Stazioni con Land Rover « Defender 90 », introdotte nel parco a partire dal 1995 e sta, inoltre, proseguendo la distribuzione delle « Fiat Punto » alle Stazioni, le cui dotazioni sono già costituite per il 30 per cento da detto modello.*

*In definitiva, avuto riguardo ai programmi di prossima attuazione e al sensibile sforzo profuso nelle attività di mantenimento, la situazione del parco dei mezzi dell'Arma può ritenersi pienamente soddisfacente.*

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

ANGHINONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

la procura generale presso la Corte d'appello di Milano ha disposto in data 22 marzo 1997, la trasmissione alla procura presso il tribunale di Lodi dell'interrogazione sulle vicende relative al mancato risanamento ambientale della centrale termoelettrica Enel di Tavazzano, presentata dall'interrogante al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e svolta nella seduta del 26 febbraio 1997, avendo riscontrato che nella suddetta interrogazione « sono rinvenibili vere e proprie notizie di reato, suscettibili di ulteriori approfondimenti con gli opportuni accertamenti tecnici » —:

se e quali iniziative siano state eventualmente assunte nel frattempo dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Lodi per assicurare la tutela della salute

pubblica, come richiesto nel sopraccitato provvedimento della procura generale di Milano. (4-10465)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*La comunicazione della Procura generale della Repubblica di Milano cui si fa riferimento nell'atto ispettivo è pervenuta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi quando erano già in corso, a cura della Procura della Repubblica presso la locale Pretura, indagini ed accertamenti in relazione al procedimento n. 1581/96 iscritto a carico di ignoti. Tali indagini erano state affidate al Nucleo di tutela ambientale con delega in data 22 marzo 1996.*

*A seguito degli accertamenti svolti ed in particolare di una particolareggiata relazione tecnica, il procedimento in questione è stato archiviato con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in data 4 agosto 1997, su conforme richiesta del Pubblico ministero.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

*APOLLONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il procuratore nazionale antimafia Pier Luigi Vigna, intervenuto in questi giorni nel corso di un seminario organizzato dal Cnel sullo stato di attuazione della legge n. 109 del 1996, ovvero sulla riutilizzazione dei beni sequestrati e confiscati ai pentiti, ha suggerito in favore di questi ultimi un assegno di mantenimento proporzionato al valore dei beni messi a disposizione dell'autorità giudiziaria;

Vigna ha spiegato che in questo modo si otterrebbe il doppio vantaggio di incentivare la collaborazione e di far luce sui meccanismi di riciclaggio e di reinvestimento dei proventi dei fatti criminosi;

durante la medesima occasione, Ernesto Gismondi del Cnel ha sottolineato come quegli stessi beni siano sempre frutto di evasione fiscale;

quanto all'efficacia della legge n. 109 del 1996, i risultati non sono affatto confortanti, tanto che il Cnel ha rilanciato l'idea di costituire un commissario straordinario che prenda in mano il bandolo della matassa;

secondo i dati, i decreti di assegnazione dei beni confiscati su richiesta degli enti locali dal 1992 al 1997 sono stati appena cinquantanove;

nell'ultimo biennio i decreti sono stati ventisei, a fronte di un numero di beni confiscati pari a 2.379;

negli ultimi quattordici mesi sono state inoltrate al ministero delle finanze appena trentatré richieste di assegnazione —:

se non ritengano che lo Stato italiano sia troppo indulgente nei confronti dei pentiti, trattandoli di fatto con condizioni che farebbero invidia anche al più onesto dei cittadini;

se non giudichino scandaloso, anche e soprattutto nei confronti dei parenti delle vittime di mafia, trattare i pentiti con fior di milioni corrisposti mensilmente e privilegi d'ogni genere;

se ritengano che i motivi che hanno comportato tali deludenti risultati siano da collegare alle pesanti procedure per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale da parte dell'autorità giudiziaria;

se ritengano che i motivi che hanno comportato tali deludenti risultati siano da collegare alle troppe amministrazioni coinvolte: interno, finanze, giustizia, lavoro;

se ritengano che i motivi che hanno comportato tali deludenti risultati siano da collegare allo scarso coordinamento e alla difficoltà ad avere un completo monitoraggio sul territorio;

se non ritengano preoccupante il fatto che manchino ancora « pezzi » significativi del sistema, come il regolamento sui fondi costituiti dai beni liquidi confiscati che le prefetture dovrebbero mettere a disposizione degli enti locali, fermo da due mesi al ministero del tesoro per la necessaria firma. (4-10733)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*La problematica dei collaboratori di giustizia, anche per quanto concerne il tema dei benefici economici, è stata affrontata nel disegno di legge n. 2207 presentato da questo Ministero, nel quale sono ridefinite le tipologie di collaborazione, e le modalità di protezione, assistenza e tutela dei « pentiti ».*

*Nella proposta viene espressamente previsto, come condizione dell'impegno che deve essere assunto dal collaborante con l'atto d'obbligo necessario all'ammissione al programma di protezione, il versamento del denaro ed il trasferimento dei beni o delle altre utilità a disposizione del pentito, anche se indirettamente, che siano il frutto di attività illecite svolte dallo stesso o che ne costituiscano il reimpiego.*

*Sin dal 1983, la Direzione generale degli affari penali svolge un'indagine dedicata alle misure di prevenzione personali e patrimoniali.*

*La legge 7 marzo 1996, n. 109 ha concretizzato l'esigenza di attuare un monitoraggio permanente dei beni sequestrati e confiscati, al fine di avere un quadro sempre aggiornato e per consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri di avere le informazioni necessarie per la predisposizione della relazione semestrale al Parlamento.*

*La legge ha inoltre previsto che le modalità di raccolta dei dati fosse disciplinata con un regolamento del Ministro di grazia e giustizia che è stato già adottato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1997.*

*Nel regolamento si prevede, tra l'altro, che la richiamata Direzione generale debba curare la conservazione delle notizie attraverso la creazione di un'apposita banca dati.*

*A tal fine è stata già predisposta la procedura per l'organica raccolta dei dati*

*occorrenti ai fini della concreta attuazione degli obiettivi posti dalla legge.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**ARACU.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della recente revisione della tabella notarile, negli ambienti del notariato del circondario Peligno è paventata la soppressione dell'archivio notarile distrettuale avente sede a Sulmona;

per i cittadini ed operatori del distretto, la perdita della locale struttura periferica del ministero di grazia e giustizia comporterebbe rilevanti aggravii e, in un periodo di notevole difficoltà, determinerebbe il peggioramento del servizio all'utenza;

il ministero di grazia e giustizia, ed in particolare l'amministrazione degli archivi notarili, dispone a Sulmona di ampi e moderni locali di proprietà, ottimamente posizionati, capaci di ospitare agevolmente sia un aumento del numero degli impiegati sia tutti gli eventuali incrementi di materiale cartaceo per i prossimi duecento anni;

l'eventuale provvedimento di soppressione è in netto contrasto sia con quanto disposto dall'articolo 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, confortata dal disposto dell'articolo 4 del regio decreto legge 14 luglio 1937, n. 1666 (che dispone che, qualora a seguito di revisione tabella notarile ad un distretto dovessero essere assegnate meno di quindici sedi notarili, esso verrebbe soppresso e riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte di appello, con contestuale soppressione dell'archivio, che continuerebbe a funzionare con la denominazione di sussidiario) sia con quanto risposto nella seduta della Camera dei deputati del 24 ottobre 1996 in merito all'interrogazione riguardante la soppressione dell'archivio notarile di Caltagirone;

oggettivamente la mole di lavoro dell'archivio di Sulmona è sempre stata molto

elevata, sia per l'alta concentrazione di attività sul territorio di Sulmona sia per la notevole consistenza dell'utenza; inoltre, la classe notarile trarrebbe maggiore vantaggio dalla centralità della posizione di Sulmona nonché dalla innegabile migliore situazione orografica, supportata da un più efficace collegamento viario presente nel territorio —:

se risponda a verità la notizia della prossima soppressione dell'archivio notarile di Sulmona e se, in caso affermativo, non si ritenga assolutamente indispensabile rivedere tale decisione. (4-11937)

**RISPOSTA.** — *Il competente Ufficio II Notariato, della Direzione Generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di Grazia e Giustizia comunica che il Distretto notarile de L'Aquila per numero di abitanti e giro di affari è stato ridotto da 16 a 10 posti di notaio. Alla stregua della vigente legislazione detto Distretto non può essere mantenuto autonomo ed è stato quindi riunito ai Distretti Notarili di Sulmona e di Avezzano, aventi questi ultimi due complessivamente 16 posti di notaio.*

*Atteso che la città de L'Aquila è capoluogo di regione, oltreché di provincia, l'archivio notarile e il Consiglio Notarile del Distretto Notarile quale risultante dalla riunione complessiva, non possono che essere mantenuti ivi.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**ASCIERTO.** — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere — premesso che:

lo stato maggiore dell'esercito ha emanato, in data 8 luglio 1996, la circolare n. 1720/103.61.08, riferita a modifiche delle precedenti circolari ed, in particolare, alla n. 1909/103.61.08 dell'11 dicembre 1992;

tale circolare ripristina i servizi di ventiquattro ore e, nel computo delle ore effettivamente prestate dal personale, non tiene conto di quelle complessive previste nell'arco lavorativo settimanale;

tale circolare esclude dallo svolgimento di servizi il personale che ha raggiunto i quaranta anni anagrafici e tutti gli ufficiali dal grado di capitano in su: i servizi gravano, quindi, sulle spalle dei marescialli;

la regolamentazione dei servizi di caserma non può prescindere dalla legge n. 231 del 1990 e, soprattutto, dall'articolo 44 del regolamento di disciplina, il quale stabilisce il principio di equità nella ripartizione dei servizi tra tutte le categorie, eliminando ogni forma di esenzione non più sostenibile dall'entrata in vigore dell'orario di servizio e dell'istituto dello straordinario —:

se, anche in seguito ad un intervento dai rappresentanti del Cocer, la decisione del capo di Stato Maggiore *pro tempore*, generale Incisa Di Camerana, di rendere la circolare sperimentale per due mesi circa (a decorrere dal dicembre 1996) sia ancora valida;

se sia intenzionato a prevedere una disciplina che, rendendo giustizia al personale, elimini la precedente, nata sperimentale ma attuata in modo definitivo, dimostrandosi peraltro estranea totalmente alla realtà storica e sociale delle forze armate. (4-10047)

**RISPOSTA.** — *In merito a quanto esposto dall'Onorevole interrogante risulta utile premettere alcune considerazioni di carattere generale.*

*Circa il ripristino dei servizi di 24 ore, che come menzionato nell'interrogazione sarebbe avvenuto senza tener conto delle ore di lavoro previste settimanalmente, si sottolinea che il nuovo sistema di servizio è conseguente agli esiti della sperimentazione della direttiva emanata nel 1992 che ha messo in evidenza la necessità di ripristinare i servizi di Ufficiale di Picchetto e di Sottufficiale d'Ispezione della durata di 24 ore al fine di garantire una maggiore puntualità e continuità del controllo interno delle infrastrutture. Al personale che concorre ai servizi sono riconosciuti i recuperi/compensi previsti dal decreto del Presi-*

dente della Repubblica 394/95, (articolo 10, comma 5) che ha ribadito il criterio di «forfettarietà» da applicare nella retribuzione dei servizi stessi.

Inoltre, è utile ribadire che ai servizi concorre tutto il personale con le sole eccezioni che attengono ai limiti di età (40 anni per i servizi armati e 50 anni per quelli non armati) ed a particolari incarichi che di per sé prevedono una continua e piena disponibilità del personale interessato (medici, veterinari, personale responsabile del settore vettovagliamento, Aiutanti Maggiori in 1<sup>a</sup>) in linea, peraltro, con quanto già previsto dalle «Norme per la vita e il servizio interno di caserma» edite dallo Stato Maggiore dell'Esercito nel 1972 (articolo 54, lettera a e art. 55, lettera a). I servizi, quindi, risultano essere equamente distribuiti fra tutto il personale in relazione alle esigenze da soddisfare e ai servizi da espletare.

Per quanto riguarda i Capitani e i Maggiori, che la circolare dell'8 luglio 1996, secondo l'Interrogante, «esclude dallo svolgimento di servizi», vale la pena di ricordare che a tali Ufficiali competono specifici servizi che la stessa circolare stabilisce (paragrafo 2 «Ufficiale d'Ispezione») in aderenza alle citate Norme dello Stato Maggiore dell'Esercito (articolo 54) e a quelle dello Stato Maggiore della Difesa edite nel 1992 (art. 34).

Per quanto attiene alla circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito dell'8 luglio 1996, cui si fa cenno nell'interrogazione, si osserva che essa è in armonia con i principi fissati in materia dalla legge n. 231/90 che ha introdotto l'orario di lavoro nelle Forze armate e l'istituto dello straordinario, con il decreto applicativo emanato dal Ministro della Difesa in data 25 settembre 1990 che sancisce il principio della «forfettarietà» per quel che concerne i recuperi/compensi per l'effettuazione dei servizi nelle installazioni militari, con il decreto del Presidente della Repubblica 394/95 che, nel disporre i recuperi/compensi da attribuire ai servizi della durata di 24 ore, ha ribadito il concetto della retribuzione «forfettaria» per i servizi, nonché infine con il Regolamento di disciplina militare che all'articolo 44 prescrive l'equa ripartizione dei turni di ser-

vizio la cui tipologia è stata svincolata dal grado dei partecipanti proprio per rispondere a tale requisito di equità.

La circolare di cui trattasi risulta tuttora valida in quanto la sua sperimentazione si è conclusa con esito favorevole essendo stati raggiunti gli scopi operativi e di sicurezza prefissati. Non sono state peraltro segnalate difficoltà di alcun tipo da parte di tutti i Comandi interessati che hanno espresso un generalizzato consenso.

In definitiva si ritiene che essa persegua adeguatamente proprio quegli obiettivi «di giustizia» auspicati dall'Onorevole interrogante, salvaguardando anche la sicurezza delle infrastrutture, e si inserisca positivamente nella tradizione «storica» della Forza armata, in quanto sostanzialmente si richiama ad una soluzione analoga a quella in vigore dal 1946 al 1992, adeguata alla nuova realtà e in particolare alla istituzione dei nuovi «ruoli» del personale militare introdotti dal Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

BAMPO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

in relazione all'inchiesta sulle tangenti al Sismi (*Il Messaggero* del 26 febbraio 1997), è stata riportata la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per due alti ufficiali dell'esercito, tra cui il generale Tindaro Italiano;

sulla vicenda del generale Tindaro Italiano e di altri ufficiali dell'esercito erano state presentate interrogazioni parlamentari in data 29 luglio 1985 dall'onorevole Edo Ronchi e in data 18 settembre 1989 dal senatore Guido Pollice e a tali interrogazioni erano state fornite risposte lacunose e carenti —:

se non ritenga opportuno, in tempi brevi, fornire agli organi parlamentari risposte corrette ed esaustive, anche alla luce di quanto risulta dalle informazioni contenute nell'articolo citato;

se non ritenga altresì che quanto sopra esposto ponga in preoccupante evidenza il profondo distacco che esiste tra le Forze armate e il Parlamento, tenuto continuamente all'oscuro di ciò che accade in un organo della amministrazione pubblica che dovrebbe essere sottoposto al controllo parlamentare. (4-08545)

**RISPOSTA.** — *In relazione ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si fa presente che le vicende richiamate nell'interrogazione risultano tuttora al vaglio del Tribunale di Roma, avanti al quale i generali Vincenzo DELL'ELCE e Tindaro ITALIANO sono stati recentemente rinviati a giudizio, nell'ambito del procedimento penale n. 17187/95 R, per concussione continuata e tentata concussione. Nei loro confronti è stata altresì autorizzata la costituzione di parte civile dello Stato.*

*Durante le indagini preliminari svolte dalla Procura di Roma — sui cui esiti non si dispone di informazioni diverse da quelle provenienti dai mass media — l'Amministrazione della Difesa ha dato piena collaborazione fornendo doverosamente le notizie e i documenti richiesti.*

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

**BERGAMO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il sindaco di Malito (Cosenza), ultimamente con delibera della giunta ha disposto l'occupazione abusiva e d'urgenza di un terreno privato al fine di realizzare un tratto di strada non previsto in alcun progetto e né in alcuna variante;

tale provvedimento fu successivamente contestato dai proprietari del fondo ed impugnato con regolare ricorso al Tar Calabria;

il Tar, nella seduta del 22 maggio 1997 ha riconosciuto l'illegittimità delle procedure e ha disposto l'immediata sospensione del provvedimento amministrativo;

il sindaco, ignorando la decisione del Tar, ha deciso di continuare la costruzione dell'opera e quindi a perpetuare nell'abuso;

le forze dell'ordine locali sono state tempestivamente informate dell'accaduto —:

se risulti che i competenti uffici giudiziari abbiano avviato indagini al riguardo e, in caso affermativo, quale ne sia lo stato. (4-10747)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si comunica che, a seguito di presentazione di querela, la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Cosenza, ha costituito fascicolo processuale in ordine al reato di cui all'articolo 323 c.p.*

*Tale fascicolo è stato trasmesso, per competenza, alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**BIONDI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo un allarme lanciato degli iscritti all'ordine degli avvocati e procuratori di Reggio Emilia, l'organico dei magistrati assegnati al tribunale di quella città è da tempo largamente incompleto e si ridurrà prossimamente, con il pensionamento dello stesso presidente del tribunale, a otto unità rispetto alle tredici previste (e già insufficienti);

ciò provocherà il congelamento del ruolo di udienza dei magistrati che negli ultimi mesi hanno lasciato il loro ufficio, non essendo immaginabile la redistribuzione delle cause loro affidate ai magistrati rimasti, già oberati di lavoro;

una analoga situazione di carenza rispetto all'organico previsto colpisce anche la pretura circondariale, tanto che presso le sedi distaccate di Guastalla e Correggio il disbrigo degli affari giudiziari

è affidato esclusivamente e stabilmente a vicepretori onorari;

da tutto ciò deriva un grave pregiudizio alle condizioni nelle quali avviene il disbrigo degli affari giudiziari, provocando danni ai cittadini e grave malessere per la stessa categoria forense —:

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere per riportare gli uffici giudiziari di Reggio Emilia a condizioni di ragionevole operatività. (4-08957)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che in relazione alle carenze dell'organico degli uffici giudiziari di Reggio Emilia, lo scrivente ha chiesto, il 7 marzo scorso, al Consiglio Superiore della Magistratura la copertura urgente di 3 posti di giudice a prescindere dalla pubblicazione sul bollettino ministeriale.*

*La situazione attuale del Tribunale è la seguente.*

*Il posto di presidente è scoperto e la relativa vacanza è stata pubblicata con telex del 31 maggio scorso.*

*Sono altresì vacanti tre posti di giudice. Per uno di essi il Consiglio Superiore della Magistratura ha recentemente provveduto alla copertura.*

*Quanto alla pretura circondariale l'organico è composto dal Consigliere pretore, presente, e da 7 posti di pretore, 6 dei quali coperti.*

*Lo scrivente, già il 7 marzo scorso, ha richiesto la copertura urgente di tale posto vacante.*

*Naturalmente, il tema dell'organico degli uffici in questione dovrà essere rivisitato alla luce della legge n. 253 del 1997 recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado.*

*Si confida — infatti — che l'attuazione di tale importante riforma possa consentire una razionale distribuzione ed una piena utilizzazione delle risorse disponibili.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

*CANGEMI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*il comune di Biancavilla (CT) nell'ultimo periodo ha conosciuto una nuova ondata di violenza ascrivibile all'iniziativa della criminalità organizzata;*

*numerosi attentati ad esercizi commerciali segnalano un sempre maggiore sviluppo dell'attività di estorsione ed una profonda penetrazione mafiosa nel tessuto economico;*

*alcuni recenti arresti di presunti estorsori erano stati colti come un segnale positivo per chi avesse voluto reagire e rompere il clima di paura e rassegnazione, ma la successiva rapida scarcerazione degli stessi ha diffuso fra i cittadini un senso di sconforto —:*

*quali iniziative immediate si intendano assumere per dare un nuovo impulso alla lotta contro il fenomeno delle estorsioni e, più in generale contro la presenza e l'attività della criminalità organizzata nel territorio di Biancavilla e nell'area circostante, al fine di garantire il diritto alla sicurezza ed alla tranquillità a tutti i cittadini. (4-09488)*

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Procuratore della Repubblica di Catania ha rappresentato che nel Comune di Biancavilla opera un'associazione di tipo mafioso denominata « Gurgone-Toscano-Mazzaglia » dedita, in particolar modo, alla consumazione di estorsioni in danno di commercianti.*

*L'attività di repressione di tale fenomeno criminoso, costantemente perseguita dalle forze dell'ordine, è sfociata nella denuncia di numerosi presunti affiliati.*

*Presso la Procura pendono attualmente, in fase di indagini preliminari, due procedimenti.*

*Uno concerne i reati di associazione di stampo mafioso, estorsione ed altro a carico di 22 persone. Il Pubblico Ministero ha richiesto misure di custodia cautelare in carcere, parzialmente accolte dal Giudice per le indagini preliminari. Alcune di tali*

ordinanze — tuttavia — sono state successivamente annullate dal Tribunale del riesame. L'altro procedimento riguarda imputazioni non dissimili e si trova nella fase iniziale delle investigazioni.

Lo stesso Procuratore della Repubblica ha assicurato che, nonostante le difficoltà delle investigazioni determinate dall'omertà imposta e dalla scarsa disponibilità delle vittime delle estorsioni a denunciare i fatti, le indagini procedono con incisività al fine di acquisire elementi di prova che resistano al vaglio del giudizio e consentano, così, di assicurare alla giustizia gli appartenenti alle bande criminali.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

CARDIELLO. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

in località Foce Sele, territorio compreso tra i comuni di Eboli e Capaccio, entrambi in provincia di Salerno, esiste un poligono di tiro prospiciente il mare;

trattasi di un'area che durante la stagione estiva si anima per consistenti flussi turistici;

a giudizio degli operatori del settore turistico, la presenza dei militari in esercitazione, durante i mesi estivi, rappresenta un motivo di forte pregiudizio per il soggiorno tranquillo, sia per la limitazione del movimento nel tratto di mare esposto al tiro, sia nelle immediate adiacenze della suggestiva zona pinetata —:

se il Governo intenda adoperarsi affinché siano sospese, durante i mesi estivi, le esercitazioni militari di tiro, al fine di garantire una maggiore agibilità al turismo, risorsa economica portante per la zona a sud di Salerno. (4-09266)

RISPOSTA. — In merito ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si rappresenta che il poligono di Foce Sele è di fondamentale importanza per l'attività addestrativa della Difesa, essendo utilizzato da reparti operativi, in particolare dalla Brigata « Ga-

ribaldi » normalmente impiegata all'estero, da Enti territoriali, da Scuole nonché dai Corpi armati dello Stato presenti sul territorio della Regione Campania.

Proprio per venire incontro alle esigenze locali, nonché per ridurre l'impatto acustico che le esercitazioni a fuoco provocano sulla popolazione civile, già da tempo questa Amministrazione ne ha limitato l'uso nel periodo luglio-agosto, d'intesa con il Comitato Misto Paritetico della Campania di cui fanno parte, come noto, sette rappresentanti della regione. In tale periodo, infatti, le attività a fuoco possono essere svolte soltanto a giorni alterni, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, mentre sono completamente sospese nella settimana di Ferragosto.

Inoltre, il Comando della Regione Militare Meridionale, in linea con quanto prospettato nell'interrogazione « di garantire una maggiore agibilità al turismo », tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti turistici della zona, ha consentito ai turisti del Camping « Paestum » il transito sul territorio demaniale per accedere al lido prospiciente.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

CENNAMO. — Ai Ministri dell'interno e dei beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premesso che:

nella splendida cornice del Lido di Venezia ha avuto inizio l'80° Giro d'Italia;

la 1° tappa si è conclusa con uno *sprint* vinto dal campione d'Italia Cipollini;

le immagini televisive trasmesse in diretta, ma soprattutto in *replay*, hanno mostrato chiaramente come il tipo di transenne usate lungo il rettilineo finale siano inidonee ed estremamente pericolose: la base delle stesse si prolunga per circa 30 centimetri dentro la sede stradale, ed i corridori, come purtroppo è accaduto in precedenti spiacevoli occasioni, sono esposti al pericolo di gravi cadute (Cipollini è transitato a pochi centimetri dalla base

delle transenne e solo miracolosamente non è accaduto il peggio) —:

quali urgenti iniziative intendano adottare per eliminare il pericolo;

se non ritengano di disporre che il tipo di transenne descritte in premessa venga sostituito con uno più idoneo a garantire l'incolumità dei corridori.

(4-10168)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI ed il Ministero dell'Interno, si fa presente quanto segue.*

*La problematica relativa alla pericolosità delle transenne poste ai lati dei percorsi delle gare ciclistiche, è oggetto di studio e di attenzione costante da parte degli Organi della Federazione Ciclistica Italiana e delle associazioni di categoria e la ricerca della massima sicurezza nelle gare viene da tutti considerata essenziale.*

*Nella fattispecie, si conferma che le transenne installate nel tratto finale della prima tappa dell'80° Giro Ciclistico d'Italia, svoltesi in Venezia-Lido, risultavano di altezza quasi doppia (circa due metri), rispetto a quelle normalmente utilizzate per separare il percorso di gara dalle aree riservate al pubblico.*

*La Prefettura di Venezia, tuttavia, precisa che tale caratteristica costruttiva è finalizzata tanto alla tutela dell'incolumità dei concorrenti nella concitazione agonistica della fase conclusiva della tappa (concitazione che non potrebbe tollerare da parte del pubblico gesti pericolosi quali lo sporgersi, lo scavalcare o il lanciare oggetti sul percorso), quanto alla salvaguardia dell'incolumità del pubblico stesso, per tutelarlo dalle conseguenze dell'eventuale caduta in velocità di un certo numero di corridori.*

*Se la tutela dell'incolumità pubblica può essere garantita solo con transenne di tale altezza, ne consegue che solo una base più ampia può assicurare la stabilità delle medesime, tenuto conto delle rilevanti spinte laterali operate dal pubblico assiepato negli ultimi metri del percorso.*

*La Prefettura, informa, peraltro, che l'adozione di transenne di tale altezza è stato richiesto all'Ente promotore dalla Commis-*

*sione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che il 16 maggio 1997 ha effettuato un accurato sopralluogo del percorso di gara per dettare agli organizzatori le prescrizioni necessarie a tutela dell'incolumità dei concorrenti e del pubblico.*

*Viene fatto rilevare, comunque, dalla Prefettura che la sporgenza della base della transenna dal lato del percorso di gara è sicuramente inferiore alla distanza tra il punto di appoggio del pneumatico della bicicletta ed il punto di massimo ingombro del ciclista (il gomito). Pertanto, in condizioni ordinarie, lo spazio minimo necessario per consentire il passaggio dei corridori a ridosso della stessa (senza preoccupazioni in ordine alla loro incolumità) dovrebbe essere garantito.*

Il Ministro delegato per lo spettacolo e lo sport: Valter Veltroni.

**CENTO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

*la direzione dell'8° Rgc — aeronautica militare di Ciampino — ha licenziato circa sessanta lavoratori su centosei assunti con contratto regolato dal regio decreto del 1932 e che entro ottobre verranno licenziati anche gli altri;*

*le persone licenziate lavorano da anni — alcune da più di venti — in maniera continuativa per il ministero della difesa;*

*fino ad oggi, i lavoratori, specializzati in vari settori, sono stati utilizzati dal ministero della difesa per effettuare lavori che, dopo il loro licenziamento, saranno affidati completamente alle ditte che già in parte li eseguono;*

*il provvedimento è molto grave, poiché vengono licenziati lavoratori che, tra l'altro, operano in un settore dove comunque è indispensabile l'intervento di manodopera —:*

*se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;*

se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché il provvedimento sia revocato. (4-02664)

**RISPOSTA.** — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione ai quesiti formulati dall'On. interrogante, si fa presente, preliminarmente, che i lavoratori dell'VIII Gruppo campale di Ciampino, cui si fa riferimento nell'interrogazione, sono stati assunti a norma dell'articolo 52 del R.D. 17 marzo 1932, n. 365 (Regolamento lavori del genio militare) non come personale necessario a far fronte alle esigenze organiche dell'Amministrazione, bensì — con procedure di tipo civilistico nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento della mano d'opera — per l'esecuzione in economia, con il sistema dell'amministrazione diretta, di opere definite e predeterminate nel tempo o aventi carattere straordinario ed occasionale.

L'Amministrazione ha adottato, pertanto, contratti di diritto privato a termine nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge — procedendo così in maniera più snella e rapida e con un minore onere per l'erario — per l'esecuzione di tali opere, senza ricorrere alla procedura ordinaria che prevede la stipulazione di contratti d'appalto, ma nel contempo senza creare ulteriori strutture organizzative nell'apparato della difesa.

Ciò posto, è evidente che tali tipi di rapporto, con tempistica legata al compimento dei lavori sui vari cantieri, alla luce della predetta normativa possono essere rinnovati qualora sussistano le particolari esigenze cui si intende far fronte.

La problematica del conseguente possibile « licenziamento » del predetto personale, è stata oggetto di particolare considerazione da parte di questo Ministero. Nel passato, la continuità delle esigenze di ammodernamento, potenziamento e manutenzione delle infrastrutture militari aeronautiche aveva reso possibile l'impiego pressoché continuativo di tali maestranze.

Recentemente, però, una delibera in data 30 maggio 1995, della Sezione del controllo

della Corte dei conti, ha evidenziato una presunta illegittimità nell'instaurare tali rapporti di lavoro a tempo determinato.

La posizione assunta dall'Organo di controllo è derivata da un'analisi del quadro normativo degli ultimi anni che, a suo giudizio, rendeva non più applicabili le modalità di reclutamento della manodopera previste dal suddetto regio decreto n. 365.

Ciò ha costretto questo Ministero, in via cautelativa, ad impedire agli Uffici periferici esecutivi la possibilità di instaurare nuovi rapporti di lavoro ed a disporre l'interruzione dei rapporti stessi al termine delle attività cantieristiche.

Successivamente, un parere reso dal Consiglio di Stato, in data 6 maggio 1996, a seguito di un quesito riguardante l'applicabilità a tali maestranze dei limiti trimestrali disposti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (articolo 3, comma 23), ha invece ammesso la possibilità — nell'attuale quadro normativo — di instaurare rapporti di lavoro ai sensi del citato regio decreto, ferma restando la necessità che i rapporti stessi siano predeterminati nel tempo ed abbiano carattere straordinario od occasionale, come previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 (articolo 1, lettera c).

A dirimere peraltro ogni dubbio sulla perdurante vigenza dell'articolo 52 del citato R.D. n. 365/1932 è intervenuta la norma contenuta nell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (« Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ») che così testualmente recita: « Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 ».

In base alla suddetta disposizione l'attività della manodopera già programmata è ripresa con contratti a tempo determinato subordinati alla durata dei singoli cantieri ed alle interruzioni previste dalla legge n. 230/1962.

Ovviamente tali contratti non potranno non tenere conto delle limitazioni dell'importo massimo di 200.000 Ecu (circa 400

milioni di lire), previste dalla legge n. 216 del 1995 (articolo 8-bis, lettera d).

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla legge finanziaria per il 1997 ed entrata in vigore l'1° gennaio 1997, all'articolo 1, comma 110, ha sancito, con effetto immediato, il diritto del militare ad espletare il servizio obbligatorio di leva presso unità o reparti aventi sede nel luogo di residenza e possibilmente distanti non oltre cento chilometri da esso;

la normativa ha radicalmente modificato il precedente regime giuridico (articolo 1, comma 4 della legge 24 dicembre 1986, n. 958) che, viceversa, si limitava a prevedere che l'amministrazione della Difesa avrebbe dovuto agevolare « la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso unità o reparti ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati »;

è evidente che la novella legislativa ha radicalmente limitato il potere dell'amministrazione della difesa di assegnazione della sede di servizio. Ad un potere ampiamente discrezionale previsto dall'abrogata normativa, finalizzato semplicemente a valutare l'opportunità di agevolare la prestazione del servizio in ambito regionale, si è sostituito un vero e proprio obbligo della pubblica amministrazione di assicurare al militare la prestazione del servizio di leva nel luogo più prossimo alla propria residenza e, comunque, non oltre i cento chilometri;

la norma rubricata, nel sancire il diritto del militare ad espletare il servizio di leva in località prossima al comune di residenza, prescrive due sole ipotesi tassative di limitazione di tale diritto: a) l'incompatibilità con le direttive strategiche; b) le esigenze logistiche delle forze armate;

risulta all'interrogante che, a partire dall'entrata in vigore della legge, l'amministrazione della difesa ha sistematicamente eluso tale norma, senza peraltro alcuna motivata giustificazione in ordine alle eventuali « incompatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle forze armate »;

difatti ancora oggi, nella vigenza della nuova normativa, non si è verificato alcun sostanziale diverso orientamento in ordine alle destinazioni assegnate ai militari di leva;

pur in presenza di obiettive difficoltà logistiche, non può, comunque, essere sistematicamente disatteso un diritto derivante dalla citata norma —:

quali urgenti ed improrogabili iniziative l'amministrazione della difesa intenda adottare per garantire ai giovani militari di leva la fruizione del diritto di cui all'articolo 1, comma 110, della legge n. 662 del 1996;

se l'amministrazione della difesa non intenda provvedere in tal senso anche per i giovani già avviati alle armi, dopo il previsto periodo di addestramento.  
(4-07799)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In ordine al quesito posto dagli Onorevoli interroganti va precisato preliminarmente che l'attuale dislocazione degli Enti e Reparti militari sul territorio nazionale, dovendo corrispondere alle attuali direttive strategiche ed esigenze logistiche, non risulta affatto uniforme; in particolare per l'Esercito, essa è ancora connotata da una significativa concentrazione di forze nel Nord-Est dell'Italia. A tale dislocazione, inoltre, non corrisponde un gettito di personale di leva equidistribuito per le varie regioni bensì esiste una situazione di forte sbilanciamento che vede, soprattutto, il Sud fornire i contingenti più consistenti, in esubero rispetto alle esigenze di tale parte del territorio.*

*L'applicazione della normativa richiamata nell'interrogazione, costantemente te-*

nuta presente dalla Direzione Generale competente, nelle incorporazioni del personale incontra, peraltro, limiti oggettivi derivanti da vari fattori: dalle caratteristiche demografiche della popolazione italiana che costituiscono il variegato gettito regionale per quantità e qualità; dalla distribuzione sul territorio nazionale dei Reparti, nonché dalla loro particolare tipologia, che rende il fabbisogno di personale estremamente selezionato sul piano qualitativo; dai vincoli operativi, quali la necessità di effettuare per determinate specialità (paracadutisti, guastatori, ecc.) un reclutamento a livello nazionale; dai vincoli di natura medico-legale nell'attribuzione dei vari incarichi per ricoprire ciascuno dei quali deve essere rispettato un profilo psico-fisico minimo che il giovane deve possedere, dai vincoli qualitativi costituiti da precedenti di studio o di mestiere; dalla differente distribuzione nel territorio della denatalità, e, infine, dall'aumento del fenomeno dell'obiezione di coscienza.

Il quadro generale di situazione che ne consegue non consente, quindi, obiettivamente, di attuare il dettato normativo oltre certi limiti pur essendo ipotizzabili, nel medio periodo, taluni miglioramenti in relazione all'attuazione del Nuovo Modello di Difesa che comporterà sia una diminuzione della componente di leva (da 160.000 a circa 75.000 uomini) sia la ridislocazione sul territorio nazionale di taluni Reparti delle Forze armate e, pertanto, l'asimmetria esistente attualmente tra le esigenze d'impiego e la residenza dei giovani incorporati sarà consistentemente attenuata.

Al momento, comunque, nell'intento di armonizzare le esigenze operative (tuttora più accentuate a Nord) con le disponibilità di giovani di leva (maggiori al Sud) è stata realizzata una procedura automatizzata per minimizzare le distanze d'impiego dei giovani dalle rispettive residenze e, nel contempo, per evitare che il « surplus » di una regione sia destinato nelle regioni limitrofe, dove una eccedenza di disponibilità, penalizzerebbe i giovani ivi residenti.

È peraltro previsto che, in caso di comprovate situazioni di difficoltà familiari, ovvero in presenza di determinate esigenze di

studio e di lavoro, gli arruolati possano presentare istanza di assegnazione in una sede particolare. Le domande vengono esaminate da una apposita Commissione e, se accolte, danno luogo a provvedimenti che, in deroga alle originarie assegnazioni, dispongono l'avvio degli interessati presso Enti/Reparti di stanza nelle sedi richieste.

In definitiva l'Amministrazione sta ponendo in essere ogni tipo di iniziativa atta a favorire una sempre più larga applicazione della norma cercando di ridurre gli effetti ponderalmente diversi delle numerose variabili che condizionano il sistema delle assegnazioni pur nel rispetto delle primarie esigenze di Difesa.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

DE CESARIS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

poche settimane fa l'Ania (Associazione nazionale imprese di assicurazione) e Sunia-Sicet-Uniat hanno siglato un nuovo accordo nazionale per la stipula dei patti in deroga per conduttori di immobili di proprietà di imprese di assicurazione;

tale accordo, come del resto il precedente, è stato fortemente criticato sia da alcuni sindacati dell'inquilinato, come ad esempio l'Unione inquilini, che da numerosi comitati inquilini, come ad esempio il comitato degli inquilini delle Assicurazioni Generali di Firenze;

oltre che nel merito, le critiche hanno riguardato anche le modalità. Infatti, come già in passato, gli inquilini non sono stati informati né dell'avvio di tale trattativa né delle proposte che venivano formulate all'Ania da parte di Sunia-Sicet e Uniat. Inoltre l'accordo non è stato portato ad approvazione in assemblee pubbliche da parte dei sottoscrittori dello stesso;

pur prendendo atto che nella forma tale accordo appartiene al campo della

autonomia negoziale di soggetti privati, non si può che rilevare che nella sostanza esso interviene pesantemente nella formazione dei contratti di locazione, violando il contenuto della nota sentenza della Corte costituzionale che, per l'assenza di norme certe sulla rappresentanza, ha dichiarato l'incostituzionalità della parte dell'articolo 11 della legge n. 359 del 1992 che rendeva obbligatoria l'assistenza sindacale ai contratti in deroga alla legge n. 392 del 1978;

giovà ricordare che nelle recenti sedute della VIII Commissione ambiente e territorio, e lavori pubblici della Camera dei deputati è emersa da tutti i componenti l'esigenza di disporre in tempi rapidissimi norme precise sulla rappresentanza sindacale tra i conduttori di contratti di locazione, nell'eventuale contrattazione nazionale dei rapporti di locazione;

l'interrogante esprime solidarietà nei confronti delle richieste degli inquilini che rivendicano non solo il formale, ma anche il sostanziale rispetto delle regole democratiche nei rapporti sindacali —:

se non ritengano urgente e improcrastinabile approvare, in sede di Consiglio dei Ministri, il testo della proposta scaturita dal confronto con le parti sociali, in modo che, con un confronto serrato con le altre proposte, si arrivi ad un testo di legge che garantisca una autentica socialità dei contenuti e una correttezza contrattuale in una materia tanto controversa e foriera di gravi disagi per milioni di famiglie;

se non ritenga opportuno il Ministro dell'industria, intervenire nei confronti dell'Ania affinché siano garantiti i diritti democratici di consultazione degli inquilini nella formazione e nei rinnovi contrattuali e che, in ogni caso, tali rinnovi tengano conto dello sforzo del paese nel contrastare l'inflazione, visto che tale sforzo può essere vanificato da aumenti troppo elevati degli affitti e tenendo conto che la voce canoni è la maggiore voce che pesa sulla determinazione dell'inflazione. (4-06610)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base degli ele-

menti forniti dall'ANIA, si fa presente quanto segue.

L'accordo in argomento riguarda l'adozione, in data 19 dicembre 1996, di un contratto-tipo di locazione e di un regolamento per la ripartizione delle spese tra proprietà e inquilini, concordati tra l'ANIA e le OO.SS. dei conduttori maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

In forza di tale accordo le imprese di assicurazione aderenti all'ANIA, che intendono uniformarsi a quanto previsto dall'intesa, hanno a disposizione un testo di contratto da valere per la stipulazione di patti in deroga all'equo canone e un regolamento-tipo da applicarsi nella delicata materia della ripartizione dei costi e delle spese tra proprietà e inquilini.

I vantaggi di tale iniziativa, soprattutto per gli inquilini, sembrano del tutto evidenti, in quanto questi ultimi, d'ora innanzi, potranno fare affidamento su strumenti contrattuali negoziati con le organizzazioni rappresentative dei loro interessi.

Riguardo ai comportamenti assunti dall'Associazione, e dalle imprese ad essa aderenti, per quanto attiene al problema dei contenuti economici dei rinnovi contrattuali, si precisa che l'articolo 11 della legge n. 359 del 1992 consente la stipulazione di contratti di locazione in deroga alla legge n. 392 del 1978.

Più in particolare, il secondo comma dell'articolo 11, applicabile, a differenza del primo comma, ai contratti di locazione relativi ad immobili ultimati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 359/92, condizionava la validità di patti in deroga, tra l'altro, all'intervento delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della proprietà edilizia e dei conduttori, le quali, in sede di stipulazione, dovevano prestare assistenza alle parti contraenti.

All'indomani dell'introduzione di tale nuovo regime giuridico per le locazioni degli immobili urbani, l'ANIA ha ritenuto utile attivare relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative dell'inquilinato, al fine di giungere alla stipula di Protocolli d'intesa per regolamentare i profili normativi ed economici dei rinnovi

contrattuali da stipularsi mediante patti in deroga all'equo canone.

Tale attività sindacale, intensa e, in alcuni momenti, difficile, date le naturali implicazioni sociali della materia, ha portato alla sottoscrizione di un Protocollo nazionale d'intesa già in data 12 luglio 1993, cui sono seguite sottoscrizioni di Protocolli provinciali concernenti le grandi aree urbane.

Il Protocollo nazionale è stato poi prorogato, senza modifiche sostanziali, in più occasioni e, da ultimo, in data 26 febbraio 1997, allorché si è stabilita la prossima scadenza della sua vigenza al 31 dicembre 1997.

Il Protocollo nazionale d'intesa contempla sia disposizioni di carattere normativo (ovvero incidenti sul contenuto dei contratti di locazione) sia disposizioni di contenuto economico, relativamente ai limiti massimi dei canoni applicabili nelle zone periferiche dei grandi centri urbani (per le zone intermedie si rinvia ai Protocolli provinciali e per i centri storici si rinvia alla contrattazione sui fabbricati).

Il Protocollo che è entrato in vigore sin dal 12 luglio 1993, ha spiegato i suoi effetti soprattutto rispetto ai rinnovi contrattuali concernenti gli appartamenti precedentemente locati ai sensi della legge sull'equo canone, ma contempla previsioni applicabili anche a contratti relativi ad appartamenti liberi.

Mediante tale Protocollo è stata, tra l'altro, prevista la definizione di testi contrattuali di riferimento (contratto-tipo e regolamento per le spese), che, dopo un lungo approfondimento, è stata attuata con l'accordo, già citato, del 19 dicembre 1996.

Tutti gli accordi in questione hanno consentito alla proprietà assicurativa ed ai rispettivi inquilini di procedere ai rinnovi contrattuali (ormai conclusisi) in un clima di concordia e di sicurezza sociale, come dimostra la circostanza che l'esperienza delle relazioni sindacali tra l'ANIA e le OO.SS. Sunia, Sicut e Uniat costituisce un punto di riferimento concreto per l'attuazione dell'ulteriore riforma del regime giuridico delle locazioni.

Ciò premesso, si osserva che, quanto alle critiche avanzate da talune organizzazioni dell'inquilinato, ed in particolare dall'Unione Inquilini, si tratta di posizioni del tutto minoritarie che mirano sostanzialmente al ritorno generalizzato al sistema dell'equo canone.

Quanto alla lamentata violazione, attraverso gli accordi in questione, del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale del 25 luglio 1996, n. 309, che, come è noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 nella parte in cui prevedeva l'assistenza obbligatoria nella stipulazione dei patti in deroga, tale rilievo risulta del tutto privo di fondamento.

Ed infatti, l'assistenza alla stipula dei singoli contratti — prima obbligatoria ora facoltativa — è cosa ben diversa dalla contrattazione collettiva portata avanti dall'ANIA e dalle citate Organizzazioni degli inquilini.

La contrattazione collettiva, non prevista dalla legge n. 359/92, ha rappresentato una modalità operativa liberamente scelta per definire all'origine i contenuti economici e normativi della contrattazione di massa intervenuta poi con gli inquilini, e da questo punto di vista, prescinde anche dall'istituto dell'assistenza obbligatoria alla stipula dei patti in deroga, in quanto svolge una funzione che risulta del tutto indipendente dal regime giuridico cui sono sottoposti i patti in deroga. Per questo motivo, l'ANIA e le OO.SS. firmatarie del Protocollo nazionale d'intesa hanno convenuto il mantenimento degli accordi intervenuti anche dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale.

Del resto, gli accordi stipulati dall'ANIA e dalle suddette OO.SS. dei conduttori hanno ricevuto l'approvazione da parte della quasi totalità degli inquilini della proprietà assicurativa e sono stati accettati persino dalle organizzazioni sindacali non firmatarie dei Protocolli, come dimostra la circostanza che molti contratti di rinnovo sono stati stipulati con l'assistenza di tali ultime organizzazioni (ivi inclusa l'Unione Inquilini).

Quanto, infine, alle preoccupazioni in merito agli aumenti eccessivi dei canoni di

*locazione, si fa presente che i canoni di rinnovo stabiliti in sede di contrattazione collettiva sono fermi dal 1993.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

GAETANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

si apprende da articoli riportati dalla stampa locale che, al tribunale di Crotona, uno dei tre magistrati attualmente assegnati alla sezione penale, è stato distaccato, fino alla fine di ottobre 1996 al tribunale del riesame di Catanzaro, per cui è oggettivamente impossibile comporre il collegio giudicante;

tale decisione comporterà effetti negativi nei processi in corso con sicuri rinvii; comporterà altresì rinvii di molti processi per tentati omicidi, per droga ed estorsioni, e di alcuni procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione (abuso d'ufficio);

sempre nel mese di ottobre 1996 sono già fissati processi per associazione a delinquere di tipo mafioso, ed ancora un altro per associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti (con venticinque imputati);

vi è altresì da considerare che il lavoro intenso dei magistrati della sezione penale aveva consentito da qualche tempo di ridurre ai minimi termini il carico dei processi arretrati —:

se sia pur vero che al tribunale di Crotona presso la sezione penale sia in servizio un quarto magistrato, ma per le recenti decisioni della Corte costituzionale, in ordine alle incompatibilità dei giudici del dibattimento, questi non possa far parte del collegio giudicante;

quali atti intenda adottare al fine di scongiurare la suddetta ipotesi di trasferimento, tutto ciò al fine di consentire le udienze di importantissimi processi in terra di mafia, laddove la recrudescenza degli ultimissimi tempi è ben nota al Ministro interrogato, ed altresì impedire il

rischio concreto che alla drammatica situazione in cui versa la giustizia civile vada ad aggiungersi una mini-paralisi di quella penale. (4-03596)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*La dotazione del personale di magistratura del Tribunale di Crotona è costituita dal presidente, presente, da un presidente di sezione, presente, nonché da dieci giudici, dei quali sette sono presenti, due sono in entrata ed uno è in uscita.*

*Quanto al magistrato applicato presso il Tribunale del riesame di Catanzaro, cui si fa riferimento nell'atto ispettivo, il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro ha rappresentato che, al pari dei colleghi dei tribunali provinciali di Cosenza e di Vibo Valentia, è stato destinato allo smaltimento del lavoro relativo ai ricorsi già di competenza delle rispettive circoscrizioni.*

*La destinazione di tali magistrati presso il Tribunale di Catanzaro è stata regolamentata dalla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 18 maggio 1996 che ha previsto applicazioni endodistrettuali di personale proveniente dai tribunali per i quali è venuta meno la competenza in materia di riesame delle misure cautelari personali.*

*Più in generale, si confida che le difficoltà segnalate, che sono parte di un più generale problema che riguarda molti uffici giudiziari, possano essere attenuate per effetto della legge n. 253 del 1997 che prevede l'istituzione del giudice unico di primo grado. Questo Ministero — infatti — è intensamente impegnato ad assicurare attraverso l'attuazione della delega prevista da tale legge, la piena utilizzazione e la razionale distribuzione delle risorse disponibili.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

ALBERTO GIORGETTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

con decreto del 14 novembre 1996 del Ministro di grazia e giustizia di concerto

con il Ministro del tesoro (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1996, serie generale, n. 289) è stata disposta la soppressione di 51 sezioni distaccate delle preture circondariali, fra le quali quella di Ficarolo (Rovigo);

il provvedimento è divenuto efficace in data 10 marzo 1997;

in tale ultima data la sezione distaccata di Ficarolo è stata accorpata alla pretura circondariale di Rovigo;

con ricorso al Tar del Veneto, proposto da 11 comuni dell'alto Polesine appartenenti alla competenza territoriale della pretura di Ficarolo, è stato impugnato il decreto di soppressione (relativamente alla chiusura della sezione distaccata di Ficarolo), chiedendone « l'annullamento » (sull'assunto di motivi di legittimità e di merito) ed altresì chiedendo la « sospensione » dell'esecuzione del decreto succitato, in attesa della decisione sul merito da parte dello stesso Tar;

il Tar del Veneto, 1° sezione, con ordinanza n. 261/1997 del 19 febbraio 1997, pronunciata in camera di consiglio, ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

avverso tale ordinanza del Tar è stato proposto appello al Consiglio di Stato — in sede giurisdizionale — il quale, in riforma all'ordinanza del Tar impugnata, con ordinanza n. 599/1997 del 18 marzo 1997 ha accolto l'appello e l'istanza sospensiva proposta nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado;

nella stessa ordinanza è altresì indicato che la stessa « sarà eseguita dall'amministrazione »;

in data 2 aprile 1997, stante il non adempimento dell'ordinanza emanata dal Consiglio di Stato, si è provveduto a notificare al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del tesoro « diffida ad adempiere » —:

se non ritengano di agire urgentemente affinché sia data immediata esecu-

zione all'ordinanza del Consiglio di Stato e disporre pertanto la riapertura della sezione distaccata della pretura di Ficarolo;

se non ritengano inoltre opportuno verificare l'importanza di tale sezione distaccata, la cui chiusura ha comportato non pochi disagi;

se non intendano procedere alla revisione del decreto ministeriale del 14 novembre 1996 al fine di accertare l'effettiva funzionalità o meno delle sezioni distaccate di pretura chiuse. (4-09957)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

*Con ordinanza cautelare del 18 marzo 1997, in accoglimento della domanda del ricorrente Comune di Ficarolo, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione fino alla pronuncia nel merito del decreto interministeriale in data 14 novembre 1996 con il quale è stata soppressa la Sezione distaccata di pretura di quel centro.*

*Con nota in data 22 luglio 1997, la competente Direzione generale ha invitato il Pretore di Rovigo a voler garantire la concreta esecuzione della ordinanza cautelare in questione.*

*La legge 16 luglio 1997 n. 254 recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado prevede la soppressione dell'ufficio del pretore, nonché delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali e l'istituzione — ove occorra — di sezioni distaccate di Tribunale.*

*Questo Ministero è intensamente impegnato, nell'attuazione della delega, ad assicurare la piena utilizzazione e la razionale distribuzione delle risorse disponibili, sulla base di una obiettiva valutazione delle esigenze delle diverse comunità locali.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

*GIOVANARDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

*il sacrario militare del Monte San Michele, dove negli anni 1915-1916 l'esercito italiano perse quasi centoundicimila*

uomini fra morti, feriti e dispersi, versa in uno stato di trasandato abbandono;

il piccolo museo è chiuso: non si capisce bene se per lavori di restauro in corso o per mancanza del custode;

nella vicina Slovenia è invece aperto, perfettamente organizzato, il museo sulla prima guerra mondiale di Caporetto;

è evidente la differenza di rispetto e di onore per i caduti che caratterizza il museo sloveno rispetto a quello italiano —:

come intenda attivarsi con sollecitudine per superare questa situazione di inaccettabile incuria e scarso rispetto per i caduti. (4-09764)

**RISPOSTA.** — *In riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che il « Museo della Grande Guerra » costituito all'interno della zona monumentale del Monte S. Michele è stato temporaneamente chiuso al pubblico per mancanza di personale, a seguito del collocamento in congedo dell'ultimo custode, dal mese di maggio dello scorso anno.*

*Per risolvere il problema del mancato reperimento di un idoneo sostituto la Difesa ha cercato di stipulare sin dal marzo u.s. una convenzione con il Comune di Sagrado per affidargli la gestione del complesso monumentale e del museo, con oneri a carico del Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra.*

*Tale convenzione è stata recentemente perfezionata consentendo la riapertura del Museo dal 1° giugno scorso.*

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

**MALAVENDA.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

già da diverse settimane alcuni organi di stampa davano per imminenti clamorosi provvedimenti della magistratura sul caso Gemina;

la Fiat ha avuto ed ha un ruolo preponderante in Gemina;

Francesco Paolo Mattioli, braccio destro dal 1974 di Cesare Romiti, è da vent'anni la mente e il responsabile finanziario del gruppo Fiat, con responsabilità dirette anche in Gemina —:

se corrisponda al vero che il pubblico ministero di Milano aveva rivolto al Gip sette istanze di arresto (e non cinque) per la vicenda Gemina di cui alle cronache odierne;

se sia vero che una delle due richieste di arresto non concesse dal Gip riguarda Francesco Paolo Mattioli;

in caso positivo, per quali motivi il Gip non abbia accettato la richiesta di arresto di Francesco Paolo Mattioli.

(4-04123)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano non ha mai inoltrato al Giudice per le indagini preliminari richiesta di emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della persona indicata nell'atto ispettivo.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**MANTOVANI, DE CESARIS, CANGEMI e BRUNETTI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 20 settembre 1997 è stato arrestato al valico Monte Bianco dalle guardie di frontiera italiane l'esule turco Farouk Kizilaslan, ex prigioniero politico, evaso nel 1987 da un carcere turco di massima sicurezza;

nel 1992 la Francia gli ha concesso il riconoscimento dell'asilo politico, nonostante pendesse su di lui un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità turche;

Farouk Kizilaslan, che attualmente si trova recluso nella casa circondariale di Aosta, è in possesso di documenti di viaggio che gli hanno permesso, in questi anni, di viaggiare in tutti i paesi dell'Unione europea;

se venisse estradato ad Ankara rischierebbe la pena di morte —:

se risponda al vero che il nostro Paese ha già avviato le pratiche per l'estradizione in Turchia;

se, quindi, il Governo intenda, trascorsi i 10 giorni previsti dall'articolo 716 del codice di procedura penale chiedere il mantenimento dell'arresto;

se non reputi di dover condividere la decisione assunta dall'autorità francese che ha riconosciuto a Kizilaslan lo status di rifugiato politico;

se si stia valutando appieno la gravità del provvedimento di estradizione e le conseguenze che ne potrebbero derivare per la vita stessa dell'esule turco. (4-12777)

**RISPOSTA.** — *Dalle informazioni acquisite risulta che: con ordinanza del 24 settembre 1997 il Presidente della Corte d'Appello di Torino ha convalidato, a norma dell'articolo 716, comma 3°, l'arresto provvisorio a scopo di estradizione verso la Repubblica di Turchia del cittadino turco KIZILASLAN Faruk, eseguito ai sensi dell'articolo 716, comma 1°, c.p.p., dalla Polizia di Frontiera — Valico Traforo Monte Bianco — di Courmayeur il giorno 20 settembre 1997, essendo il cittadino turco in oggetto colpito dal mandato di cattura n. 988/16202/86 emesso il 30 marzo 1988 dall'Autorità giudiziaria di Istanbul affinché, scontati una pena complessiva di anni 36 di reclusione per evasione, partecipazione ad associazione illegale (due condanne), tentata rapina e rapina a mano armata (due condanne), possesso di sostanze esplosive ed altri reati.*

*In data 25 settembre 1997 l'Alto Commissariato per i Rifugiati presso le Nazioni Unite ha comunicato che KIZILASLAN Faruk possiede lo status di rifugiato nella*

*Repubblica Francese, riconosciutogli dal competente ufficio governativo di quello Stato.*

*La domanda di estradizione, con la documentazione a corredo, non era ancora pervenuta a questo Ministero il 1° ottobre 1997. Peraltro, doveva ritenersi possibile che, a norma della convenzione relativa allo status dei rifugiati sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, della convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957 (articolo 3), nonché, dell'articolo 10 comma 3 della Costituzione, la domanda di estradizione non potesse trovare accoglimento.*

*Il Ministro di grazia e giustizia non ha quindi inteso richiedere ai sensi dell'articolo 716, comma 4, c.p.p. il mantenimento della custodia cautelare in carcere e il Direttore Generale degli Affari Penali ha comunicato tale volontà al Presidente della Corte d'Appello di Torino il 1° ottobre 1997.*

*La Corte di Appello di Torino Sez. V ha revocato l'ordinanza di convalida di arresto provvisorio emesso dal Presidente della Corte e ha ordinato la immediata liberazione il 1° ottobre 1997.*

*La scarcerazione è avvenuta alle 19,45 del 1° ottobre 1997.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**MANZONI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali con l'incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:*

*sono stati presentati numerosi esposti agli organi nazionali della federazione italiana pallavolo (Fipav), aderente al Coni, circa presunte irregolarità contabili ed amministrative compiute da alcuni comitati regionali della federazione stessa;*

*gli esposti in questione non avrebbero ricevuto risposta alcuna da parte del consiglio federale e del collegio dei revisori dei conti della Fipav;*

*gli organismi centrali avrebbero negato ad alcuni dirigenti e tesserati alla*

federazione l'autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti di altri dirigenti periferici responsabili di presunti illeciti, rinviandoli alla commissione disciplinare;

la commissione disciplinare della Fipav, investita di alcuni ricorsi, non solo non avrebbe discusso gli stessi nei termini stabiliti dal regolamento giurisdizionale Fipav, ma non avrebbe nemmeno espresso il parere preventivo sulla loro ammissibilità;

irregolarità amministrative e contabili sarebbero state commesse dalla presidenza federale della Fipav, estrinsecatesi nell'impiego di personale già dipendente dall'impresa edile del presidente, dall'utilizzo di un appartamento a Roma mai deliberato dal consiglio federale, dall'assunzione, in qualità di allenatore della squadra maschile nazionale, dell'ex allenatore della società sportiva « Pallavolo Parma », della quale è stato presidente il presidente federale;

strana apparirebbe la presenza di consiglieri federali della Fipav in seno a strutture con funzioni prettamente amministrative/esecutive, come la commissione incaricata per la scelta e valutazione delle ditte appaltatrici e la commissione aggiudicatrice, con evidente confusione di ruoli diversi ed inconciliabili;

la stessa scelta dello *sponsor* per le nazionali non sarebbe avvenuta tramite apposita selezione;

risulta all'interrogante inspiegabile, in presenza di sensibili avanzi di gestione, l'accensione di un mutuo di cinque miliardi con la Banca nazionale del lavoro, autorizzato dal Coni;

appare all'interrogante invero inspiegabile l'atteggiamento del Coni che, di fronte ad esposti circostanziati avverso i criteri e le modalità di indizione dell'assemblea nazionale Fipav del 17 novembre 1996, pur ritenendoli pertinenti, non li abbia accolti costringendo gli interessati a ricorrere alla magistratura amministrativa —:

se non intenda intervenire presso il presidente del Coni, dottor Mario Pescante, perché sia accertata la situazione nella quale versa la Fipav nazionale, e, in presenza di eventuali gravi irregolarità, si faccia luogo alla nomina di una gestione commissariale per riportare la Fipav alla chiarezza e alla trasparenza di metodi e comportamenti che si addicano soprattutto al mondo sportivo. (4-10004)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il CONI.*

*Fatta presente — come anche sottolineato dalla Federazione italiana Pallavolo — la difficoltà di fornire elementi conoscitivi circostanziati, a motivo della genericità delle asserzioni contenute nella premessa dell'interrogazione medesima, si precisa, quanto segue.*

*Tutti gli « esposti » presentati agli Organi Centrali della FIPAV vengono esaminati, istruiti e rimessi agli organi competenti a provvedere, — ove i fatti segnalati rientrino nella competenza di Organi federali —, secondo le vigenti disposizioni di legge, di regolamenti e secondo lo Statuto federale.*

*In particolare, si distinguono i casi di violazione di norme attinenti all'attività sportiva in senso stretto, rimessi normalmente alla cognizione degli organi della Giustizia sportiva, da casi di eventuali irregolarità di gestione sottoposti, su segnalazione del Collegio dei Revisori dei Conti e previa istruttoria degli uffici della Segreteria Generale, alle decisioni ed agli interventi stabiliti dal Consiglio Federale, nonché, ove occorra, alle denunce presso le Autorità competenti.*

*Alla Federazione non risulta che taluni esposti non abbiano avuto « risposta alcuna da parte del Consiglio Federale e dal Collegio dei Revisori dei Conti della FITAV », anche in considerazione del fatto che, nel recente passato, si sono verificati interventi straordinari del Consiglio Federale (Commissariamento di taluni Comitati Periferici per irregolarità), talvolta proprio su impulso di esposti e segnalazioni. Attualmente, risultano essere al vaglio degli uffici competenti al controllo alcune situazioni che*

interessano organi periferici della Federazione.

Per consolidato principio di diritto sportivo (clausola compromissoria), previsto espressamente in tutti gli statuti federali (articoli 12 e 45 dello Statuto FIPAV), non è normalmente consentito a tesserati o a società affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, il ricorso agli organi della Giustizia statale per fatti che abbiano avuto origine e causa nell'ambito dell'attività sportiva federale: in casi del genere il tesserato o la società sono tenuti a rivolgersi agli organi della Giustizia sportiva. A fronte di richieste di autorizzazione ad adire le vie legali, pertanto, il Consiglio Federale provvede caso per caso, esaminando l'eventuale legittimazione, l'interesse e la natura delle situazioni per le quali l'autorizzazione viene richiesta.

Non risulta, nei termini generici in cui il rilievo viene mosso, che la Commissione Disciplinare della FIPAV si sia resa responsabile dei vizi segnalati. Comunque, la Commissione è inserita in un sistema di Giustizia caratterizzato dal doppio grado di giurisdizione: pertanto ogni e qualsiasi errore nelle decisioni o vizio nelle procedure, è azionabile con ricorso in appello alla Commissione d'Appello Federale.

Riguardo ai fatti indicati come irregolarità amministrative e contabili commesse dalla Presidenza Federale della FIPAV, la Federazione ha fornito le seguenti precisazioni: con delibera del Consiglio Federale n. 276/95 è stata autorizzata la locazione di un piccolo appartamento ad uso foresteria in Roma, da porre a disposizione del Presidente Federale, presente a Roma in diversi giorni della settimana in ragione degli adempimenti connessi alla rappresentanza legale della Federazione, agli impegni istituzionali anche in qualità di componente il Consiglio Nazionale del CONI. Tale locazione consentirebbe un considerevole risparmio rispetto alle spese di alloggio in strutture alberghiere confacenti per i periodi di permanenza a Roma. Il contratto è stato rinnovato per il 1997 con delibera n. 86/97 del Consiglio Federale.

Con apposite delibere del Consiglio Federale vengono operate le scelte di taluni

collaboratori di particolare rilievo per l'apporto alla organizzazione tecnico-sportiva della Federazione. Tali scelte hanno carattere di fiduciarità e sono effettuate sulla base delle esperienze maturate, dei « curricula », dei risultati ottenuti, ecc. In tale contesto si collocherebbe la scelta (resa necessaria dalla decisione del precedente tecnico, Julio Velasco di non rinnovare il contratto con la FIPAV alla sua scadenza) del tecnico Paulo Roberto De Freitas alla guida della Nazionale di pallavolo maschile. Il tecnico in questione è uno dei più quotati al mondo per le numerose esperienze di conduzione di squadre di Club di altissimo livello e il Consiglio Federale della FIPAV ha individuato in lui le capacità necessarie a mantenere gli attuali standard della Nazionale di pallavolo maschile, che ha riportato nell'ultimo quadriennio successi importanti e significativi. Sulla base di analoghi criteri, è stato stipulato un contratto di collaborazione con il sig. Dario Loffredi per l'organizzazione logistica dei grandi eventi sportivi previsti in Italia nel corso del 1997.

La presenza (in qualità di componenti Commissioni Federali interne) di Consiglieri Federali, non si ritiene confliggente con nessuna delle norme di amministrazione vigenti per le Federazioni Sportive, la maggior parte delle quali, peraltro, provvedono a nominare, ove occorra, Consiglieri Federali nelle commissioni interne, salvo in quelle di giustizia sportiva. Non si verifica confusione di ruoli, posto che la stessa persona non può essere designata a comporre le due Commissioni di Scelta delle ditte e di Aggiudicazione.

L'attuale sponsor « TELECOM » è stato individuato sulla base di trattativa privata instaurata in forza di delibera presidenziale n. 34/95, debitamente ratificata, dopo che un apposito appalto concorso, indetto con delibera del Consiglio Federale n. 33/95, era stato dichiarato deserto per carenza di offerta.

L'attuale fornitore ufficiale « NIKE » è stato individuato sulla base di licitazione privata indetta con delibera n. 334/96 del Consiglio Federale.

*In entrambi i casi sono state seguite le procedure di pubblicità previste dalla normativa di derivazione comunitaria (D.Lgvo n. 358/92).*

*Il mutuo cui fa riferimento l'interrogazione è stato acceso in epoca precedente l'attuale dirigenza e gestione federale ossia con contratto in data 29 dicembre 1993, stipulato con la BNL ed in una situazione finanziaria diversa da quella odierna. L'avanzo di gestione risultante dal conto consuntivo 1996, verrà probabilmente utilizzato per ridurre o estinguere l'indicato mutuo ed il conseguente pagamento di oneri passivi.*

*Circa alcuni esposti avverso i criteri e le modalità di indizione dell'assemblea nazionale FIPAV del 17/11/1996, si ritiene che il CONI li abbia esaminati e valutati. Il giudizio successivamente instaurato dall'esponente (il quale era candidato per la elezione alla carica di presidente Federale ed ha riportato voti n. 115 contro i 12.050 voti riportati dal presidente eletto) innanzi al TAR Lazio, è attualmente pendente per il merito, posto che lo stesso ricorrente ha rinunciato alla richiesta di sospensiva.*

Il Ministro delegato per lo spettacolo e lo sport: Valter Veltroni.

**MATACENA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

l'onniscente collaboratore di giustizia Giacomo Lauro nell'anno 1991 è stato ricoverato presso l'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore per cause inerenti, naturalmente, la sua salute mentale;

compagno di degenza e di... ventura gli è stato tale Mario Pepe, pentito di camorra;

il Lauro sarebbe stato dichiarato idoneo al servizio militare di leva per gli stessi motivi che hanno reso necessario il successivo ricovero allo psichiatrico;

Giacomo Lauro ha cominciato a pentirsi nel 1992, anno successivo al ricovero, divenendo la « gola profonda » della DDA di Reggio Calabria;

le rivelazioni del Lauro su fatti e misfatti dell'ultimo quarto di secolo hanno costituito l'architrave su cui poggiano i « teoremi » di tante mega operazioni antimafia;

l'ultima, in ordine di tempo, di queste operazioni, la cosiddetta « Olimpia », con 502 indagati, è basata essenzialmente sulle « confessioni » del Lauro;

l'interrogante ritiene che l'equilibrio mentale sta alla base della credibilità di ogni individuo —:

se non si ritenga opportuno acquisire presso l'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore e presso il distretto militare di Reggio Calabria, rispettivamente, la cartella clinica ed il foglio matricolare del collaboratore di giustizia Giacomo Lauro per conoscere la genesi, l'evoluzione e la gravità della malattia mentale del Lauro;

se non si ritenga assurdo che un personaggio così poco affidabile dal punto di vista psichico possa essere il perno su cui si reggono le inchieste antimafia della DDA di Reggio Calabria;

se a qualcuno fossero noti i precedenti « ospedalieri » e « militari » del Lauro e, in caso positivo: a) perché si è voluto, ad ogni costo, utilizzarlo; b) chi ha deciso; c) quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei responsabili;

se non si ritenga opportuno ed urgente sottoporre il Lauro a perizia medico-legale al fine di accertarne l'attuale stato di salute mentale;

se tale perizia dovesse confermare la malattia mentale, se non si ritenga doveroso revocare al Lauro lo *status* di collaboratore di giustizia ed i benefici conseguenziali;

se, in ogni caso, prima di avviare qualsiasi programma di collaborazione, con qualunque pentito, non si ritenga op-

portuno verificare, tra gli altri requisiti, anche quello che attiene alla salute mentale. (4-01205)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, di seguito a quanto rappresentato in risposta all'interrogazione n. 4-01101, si comunica che il Ministro dell'Interno ha riferito che gli accertamenti esperiti presso l'Ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore hanno consentito di escludere che Giacomo Lauro vi sia mai stato ricoverato.*

*Parimenti negative sono state le ricerche presso le altre strutture sanitarie di quella località.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**MOLINARI e PITTELLA.** — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

*a livello nazionale è avvertita l'urgenza della riorganizzazione e del riassetto delle forze armate, attraverso la riduzione a dieci mesi del servizio obbligatorio di leva e la sempre crescente professionalità delle stesse forze armate;*

*in ambito internazionale già si procede alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni dell'esercito, con prevalente tendenza alla costituzione di contingenti specializzati per l'intervento in nazioni straniere, al servizio delle organizzazioni internazionali ed al fine di assicurare la pace ed il rispetto dei legittimi ordinamenti;*

*un paese fortemente avanzato e rappresentativo dell'Europa, come la Francia, offre un preciso esempio di ristrutturazione della macchina difensiva, con l'abolizione del servizio obbligatorio di leva;*

*è tempo ed è socialmente giusto che si proceda, nel nostro paese, alla valorizzazione dell'impegno culturale profuso con merito da moltissimi giovani nel percorso di studio universitario e post-laurea, estendendo a questo i medesimi benefici di leva e di esonero dal servizio militare riconosciuti ai titolari delle negative situazioni di*

*precarietà, di disagio economico e sociale, eccetera, che, nella maggioranza dei casi, non gratificano il paese con una adeguata qualificazione culturale e professionale che ne possa sostenere la crescita;*

*i giovani impegnati in attività di ricerca di alto livello scientifico (dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, contratti di collaborazione, borse di studio, volontariato), con la necessità di una costante presenza all'interno delle strutture deputate a tali scopi e con un continuo controllo sui risultati delle singole attività svolte, sono fortemente danneggiati dal servizio di leva, che solo teoricamente sospende le attività in corso, ma di fatto limita in modo duraturo e spesso irreversibile il processo di crescita e qualificazione culturale e la conclusione proficua delle attività in atto, in una realtà che, in ogni campo, è in rapidissima evoluzione;*

*in tale situazione, si impone quanto meno una equiparazione tra un servizio — il servizio civile — reso sul piano « materiale » alla collettività (variamente intesa) ed un servizio « intellettuale », reso ai più alti livelli scientifici e che produce un ritorno essenziale per la crescita socio-economica e culturale dell'intero paese —:*

*come intenda procedere in ordine alla equiparazione al servizio civile dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione post-laurea, nonché dell'attività di collaborazione didattico-scientifica svolta in sedi accademiche italiane in qualità di cultore della materia o di collaboratore di ricerca;*

*se non ritenga di realizzare tale equiparazione in seno al provvedimento legislativo di riduzione del servizio di leva a dieci mesi. (4-03091)*

**RISPOSTA.** — *In ordine ai quesiti formulati dagli Onorevoli interroganti, si osserva preliminarmente che un'equiparazione dei corsi di dottorato di ricerca, specializzazione post-laurea e collaborazione didattico scientifica, al servizio civile, non sembra trovare giustificazione giuridica, né etica.*

*La proposta degli Interroganti si fonda sul presupposto che i giovani che svolgono*

attività di studio e ricerca siano fortemente danneggiati dal fatto di dover interrompere la stessa per prestare la ferma di leva. In proposito si considera che, per quanto riguarda i corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione post-laurea, essi, nella quasi totalità possono essere portati a termine prima della chiamata alle armi, fruendo degli appositi rinvii del servizio militare per motivi di studio.

Sul piano giuridico, comunque, le situazioni indicate nell'interrogazione non sono equiparabili a quelle previste dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, poiché, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza presuppone come requisito essenziale una motivazione filosofica, religiosa, morale o etica che è alla base del rifiuto dell'uso delle armi. Né in tali situazioni si rintraccia il requisito indicato dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 — sul servizio volontario in Paesi in via di sviluppo — e cioè l'assenza di fini di lucro e la ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e cooperazione.

Altrettanto, sul piano etico, non può dirsi che colui che presta servizio alternativo quale obiettore e colui che presta servizio civile nei Paesi del Terzo Mondo, operando direttamente e principalmente nell'interesse della comunità, siano equiparabili a colui che, invece, svolge attività didattica o scientifica di studio o di collaborazione, operando principalmente ed essenzialmente nel suo proprio interesse.

D'altra parte una eventuale estensione del beneficio della dispensa o quanto meno una equiparazione al servizio civile, così come richiesto per i giovani che esercitano siffatte attività, in mancanza di una causa giustificatrice, lede il principio di eguaglianza, cui deve ispirarsi il servizio di leva, e si ritorce a danno di altri giovani che, pur potendo vantare altre situazioni di eguale considerazione sociale ma non ricadenti nelle attività reclamate, sarebbero invece sottoposti all'obbligo del servizio militare.

In ogni caso si ritiene che una più appropriata valutazione della delicata materia della estensione del beneficio della dispensa dalla leva potrà essere svolta nel quadro della delega conferita dall'articolo 1 comma 106 della legge 662/1996, che pre-

vede l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, tenendo conto da un lato, del riordinamento riduttivo delle Forze Armate in corso e, dall'altro, della prevista introduzione del servizio civile nazionale (a.S. 2118), provvedimento attualmente all'esame della competente Commissione Difesa del Senato.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

MORSELLI. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

il 6 agosto 1987, alle ore 12 circa, mentre il sottotenente Giovanni Bernardi, addestratore presso il battaglione Alpini « Vicenza », si trovava al poligono di Rivoli Bianchi di Tolmezzo (Udine) per le esercitazioni militari, subiva un grave infortunio cagionato dalla recluta Loris Foltran che all'atto di lanciare una bomba ad effetto ridotto se la faceva sfuggire di mano che così esplodeva ed una scheggia purtroppo feriva il sottotenente Bernardi all'occhio sinistro;

immediatamente ricoverato presso l'ospedale civile di Udine, vi restava fino al 21 agosto 1987 ed il 22 agosto 1987 otteneva una licenza di giorni sessanta e gli veniva quindi riconosciuta la « causa di servizio »;

il sottotenente Bernardi, avendo sofferto di un grave danno alla persona, costituito dalla sostanziale perdita dell'occhio sinistro, con atto di citazione 20 gennaio 1991 conveniva in giudizio davanti al tribunale di Roma il ministero della difesa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni sofferti;

il tribunale di Roma, con sentenza 28 giugno — 7 ottobre 1996 n. 14415, in accoglimento delle domande attrici, condannava il ministero a risarcire al Bernardi tutti i danni sofferti nella misura di

lire 121.993.000 oltre agli interessi legali dalla pronuncia ed oltre alle spese di causa;

tale sentenza spedita in forma esecutiva è stata notificata al ministero in data 19 dicembre 1996 ma il ministero medesimo non ha ancora provveduto al pagamento del dovuto nonostante l'intervenuta notifica di un atto di precetto per lire 141.097.914 dopo che era rimasto senza seguito alcuno l'impegno di inviare i mandati di pagamento assunto dal ministero direzione generale del contenzioso divisione VII — sezione III con nota 8 aprile 1997 Prot. 7/3/G12 691/2507;

tale clamoroso ed ingiustificato ritardo sia rispetto alla sentenza pronunciata quasi un anno fa, sia rispetto all'infortunio intervenuto quasi dieci anni fa, censurabile davvero sotto tutti i punti di vista appare il comportamento del ministero, che finisce per non tenere in conto alcuno i sacrosanti diritti di un cittadino italiano rimasto gravemente ferito nell'adempimento del proprio dovere come militare —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e se non ritenga di dare urgenti disposizioni agli uffici competenti affinché liquidino al più presto quanto spettante al signor Giovanni Bernardi.

(4-10970)

**RISPOSTA.** — *In merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante si rende noto che in data 23 dicembre 1996 l'Avvocatura generale dello Stato ha trasmesso alla Direzione Generale competente la sentenza del Tribunale di Roma n. 144 5 del 28 giugno 1996 con la quale erano state accolte le richieste del Signor BERNARDI Giovanni. Ricevuto l'atto di precetto in data 1° aprile 1997 da parte dell'Avvocatura dello Stato, che comunicava altresì di ritenere congrue le spese successive, la Direzione Generale del Contenzioso in data 8 aprile 1997 ha chiesto al legale rappresentante del sottotenente Giovanni BERNARDI la certificazione necessaria all'intestazione dei*

*mandati di pagamento delle somme liquidate in sentenza a favore dello stesso.*

*Il predetto legale con lettera del 5 maggio 1997, pervenuta alla Direzione competente in data 13 maggio 1997, ha trasmesso la certificazione richiesta. Poiché in precedenza, con atto notificato l'11 aprile 1997 e pervenuto l'8 maggio 1997 lo stesso legale aveva posto in essere procedura di pignoramento presso terzi delle somme dovute dall'Amministrazione della Difesa, l'Avvocatura generale dello Stato ha rappresentato l'opportunità di controllare, prima di eseguire la sentenza, lo stato della predetta procedura esecutiva al fine di evitare il rischio di un doppio pagamento. Nelle more di tale verifica, il legale della controparte, con tele pervenuto in data 11 giugno u.s. ha comunicato il proprio intendimento di rinunciare al procedimento esecutivo una volta ricevuto il pagamento.*

*Alla luce di tale precisazione la Direzione Generale competente ha provveduto ad emettere i relativi mandati di pagamento per sorte capitale e spese di giudizio in data 4 luglio 1997.*

*Da quanto sopra descritto si può evincere che il tempo intercorso dalla data della sentenza alla data dell'emissione dei relativi mandati non sia da addebitare a ritardi dell'Amministrazione.*

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

**NAPPI, ALTEA, SCIACCA e GIULIETTI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*in data 26 ottobre 1994, i lavoratori del centro di documentazione del Corriere, della Sera Cristiano Abbadessa e Andrea Montella sono stati licenziati dalla direzione del personale della Rcs Quotidiani. Tale provvedimento è avvenuto con l'accusa di presunto reato informatico tramite l'alterazione dei propri sommari redatti per l'archivio elettronico (fatto palesemente non credibile e che presuppone una dose di autolesionismo, mai verificatasi in tanti anni di lavoro);*

tali accuse sono state confutate dalle perizie prodotte una dal tribunale di Milano e l'altra dal perito di parte;

a seguito della denuncia dei due lavoratori alla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, per l'unico teste d'accusa prodotto dal *Corriere della Sera* è stata avanzata richiesta, da parte del pubblico ministero, per falsa testimonianza (falsa testimonianza peraltro ammessa dallo stesso teste in sede penale);

alla luce di quanto sopra indicato è lecito pensare che nei confronti dei due lavoratori, fortemente impegnati politicamente nell'opera di controinformazione, che hanno messo a disposizione di deputati, giornalisti e membri della Commissione parlamentare di indagine sulle stragi le loro conoscenze, e che avevano pubblicamente e ripetutamente denunciato rapporti non trasparenti tra dirigenti della Rcs e rappresentanti della Fininvest, sia in atto una chiara opera di repressione, rappresentata non solo dal licenziamento, ma anche da una serie di intimidazioni subite, come documentato dalle denunce alle autorità giudiziarie;

alla luce di quanto esposto e in considerazione del fatto che ai Ministri è stata già consegnata dettagliata documentazione (*dossier* dal titolo *L'Odissea di Cristiano Abbadessa e di Andrea Montella*, edito dall'associazione «Lavori in corso»), quali iniziative intendano porre in essere per verificare se non vi siano state eventuali indebite interferenze nell'azione giudiziaria e per evitare che non ve ne siano nel futuro. (4-07696)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'Autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*Andrea Montella e Cristiano Abbadessa, dipendenti della R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.A., venivano licenziati il 26 ottobre 1994, essendo stati ritenuti responsabili dell'indebita alterazione di documenti informatici recanti la sintesi di articoli pubblicati.*

*Gli stessi proponevano ricorso davanti al Pretore del lavoro di Milano, chiedendo l'annullamento di tali licenziamenti.*

*Il Pretore, con sentenza del 27 gennaio 1995, respingeva il ricorso. La pronunzia reca una dettagliata analisi ed un'esauriente valutazione di tutte le emergenze probatorie ed in particolare delle complesse procedure informatiche nel cui ambito avvenne l'alterazione dei testi. Essa — in conseguenza — non appare censurabile in ambito disciplinare.*

*I dipendenti citati hanno presentato denuncia nei confronti di uno dei testimoni del processo del lavoro, in ordine al reato di falsa testimonianza.*

*All'esito delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica ha esercitato l'azione penale in relazione al reato rubricato, con riguardo ad alcune delle dichiarazioni rese dal teste ed ha altresì richiesto l'archiviazione per altre parti delle dichiarazioni medesime.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**NOCERA, DE FRANCISCIS e FRONZUTI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*i recenti trasferimenti hanno ridotto l'organico della pretura di Nocera inferiore, inizialmente composto da trentasei impiegati e nove magistrati;*

*tale riduzione di organico determina una situazione di precarietà dell'intera struttura per carenza di addetti ai lavori, il che comporta la difficoltà di smaltire in tempi decisamente più ristretti la mole non indifferente di procedimenti penali e civili in sede pretorile;*

*l'enormità del lavoro rallenta ogni settore, soprattutto quello delle esecuzioni civili si presenta in aumento vertiginoso, e ciò va a pesare sui pochi magistrati disponibili;*

*altra situazione drammatica è quella del personale che, sulla carta, dovrebbe*

contare trentasei unità, ma dove in realtà si verificano frequenti assenze —:

quali iniziative intenda adottare per porre rimedio a questa situazione e ripristinare l'organico completo della pretura di Nocera inferiore. (4-09790)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che recentemente un magistrato in servizio presso la Pretura di Nocera Inferiore è stato trasferito ad altro ufficio.*

*In conseguenza, presso tale Pretura sono attualmente vacanti due posti. Per uno di essi è stata già avviata la procedura per la copertura.*

*Per quanto attiene al personale amministrativo, si rappresenta che questo Ministero ha proceduto, con D.P.C.M. in data 31 gennaio 1997 e con decreti ministeriali in data 23 aprile 1997, a rideterminare, a livello distrettuale e dei singoli uffici giudiziari, le piante organiche del personale amministrativo. Per la Pretura circondariale di Nocera Inferiore sono state previste, in base ai carichi di lavoro registrati, 30 unità, 28 delle quali risultano presenti.*

*A tale personale vanno aggiunte 4 unità, 2 delle quali appartenenti al profilo di « Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera » e 2 al profilo di « Conducente di automezzi speciali », che risultano tutte presenti.*

*L'ufficio in questione vanta — dunque — una copertura pressoché, totale dell'organico previsto, presentando solo una vacanza nel profilo di funzionario di cancelleria ed una nel profilo di stenodattilografo, con una percentuale di copertura pari al 6% dei posti previsti assai inferiore alla media nazionale.*

*Per quanto concerne, invece, le assenze registratesi si è potuto rilevare che effettivamente il loro numero appare più elevato rispetto alla media degli uffici giudiziari.*

*In conseguenza il Consigliere pretore dirigente è stato invitato a valutare l'opportunità di procedere a più stringenti controlli al riguardo, al fine di verificare l'esistenza di eventuali comportamenti non conformi alla normativa vigente ed ai doveri di ufficio.*

*Si vuole infine segnalare che le citate carenze dell'Ufficio in questione sono parte*

*di un più generale problema che coinvolge numerosi uffici giudiziari. Al riguardo si confida che la recente approvazione della legge sul giudice unico consenta di attuare una razionale distribuzione ed una migliore utilizzazione delle risorse disponibili e quindi di accrescere l'efficienza del servizio giustizia nel suo complesso.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**OLIVO.** — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

*l'ospedale militare è sorto a Catanzaro nel 1885 in un convento costruito nella seconda metà del XV secolo:*

*lo stesso fu trasformato in centro medico di medicina legale e preposto all'accertamento dell'idoneità generica e specifica al servizio militare: dei giovani di leva alla visita d'incorporamento compresa; dei militari di leva ed in forma prolungata; del personale ausiliario o in ferma prolungata dei carabinieri, della guardia di finanza e della guardia forestale; di ufficiali, sottufficiali e militari di carriera di tutte le categorie delle forze armate, dei corpi armati dello Stato e del personale ad essi equiparato: dell'inabilità dei congiunti degli arruolandi e militari alle armi; esso è preposto altresì all'accertamento della dipendenza o meno da causa di servizio di ferite, lesioni a malattie riportate o contratte dai dipendenti del Ministero della difesa, dei corpi armati dello Stato e del personale ad essi equiparato (nella fattispecie del pubblico impiego) ed alla valutazione del danno al personale in relazione all'equo indennizzo e pensioni privilegiate:*

*il bacino di utenza si estende all'intera regione Calabria ed è costituito da tutti gli enti militari e da tutti gli enti pubblici (Stato - parastato - enti locali) delle cinque province calabresi;*

*la sua localizzazione consente agli utenti di raggiungerlo agevolmente da ogni località della regione;*

pur nella carenza di organico di undici ufficiali, due sottufficiali e otto unità nel personale civile, il numero di pratiche effettuate nell'anno « 1996 » è stato il seguente:

reparto osservazione 13.535; CMO 1 sezione 6.091; CMO 2 sezione 1.321; sezione medica del lavoro 397; visite specialistiche 28.233; esami radiografici 6.248; esami ematoclinici 34.500; esami spirometrici 2.552;

il passaggio della competenza dal centro di medicina legale di Catanzaro a quello di Messina in ordine alle pratiche relative al territorio di Reggio Calabria, riducendo il bacino di utenza, ha determinato un decremento delle visite specialistiche e delle pratiche effettuate;

tale decremento è, però, anche legato ad una diversa metodologia di lavoro messa in atto segnatamente presso il reparto osservazione e la CMO 1° sezione;

tale metodologia mira, soprattutto nell'interesse dell'utenza, ad evitare inutili visite mediche di controllo, a breve scadenza, nel caso di malattie di rilievo o anche di infermità che pronosticamente necessitano di tempi lunghi per la guarigione;

ciò ha consentito di ridurre sensibilmente il numero delle visite, degli esami specialistici e, conseguentemente, la spesa per le consulenze esterne;

in definitiva, il centro medico legale ha migliorato nell'ultimo anno la propria efficienza ed i costi di gestione —:

quali iniziative intenda assumere per scongiurare la ventilata chiusura o ridimensionamento ulteriore del centro medico legale di Catanzaro con trasferimento delle competenze a Messina, relativamente alle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, e a Bari o Caserta, relativamente alle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza, con conseguente grave disagio per l'intero bacino di utenza della regione Calabria e della città di Catanzaro, a carico

della quale è in corso una vera e propria spoliazione. (4-10089)

RISPOSTA. — *In esito al quesito posto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che questa Amministrazione, nel quadro del processo di riordinamento riduttivo delle varie componenti operative, logistiche e tecnico-amministrative delle Forze Armate in corso secondo le linee del « nuovo modello di difesa », ha recentemente effettuato uno studio per verificare la piena funzionalità del Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro. I risultati emersi fanno ritenere che non sarà attuata alcuna riduzione delle attuali attività del C.M.L. che continuerà pertanto ad assicurare piena assistenza a tutti gli utenti della Regione.*

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

PREVITI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

l'aula *bunker*, localizzata nel complesso del Foro Italico a Roma, ha esaurito la sua funzione dopo lo svolgimento del processo Moro e, per udienze che richiedono particolari misure di sicurezza, viene utilizzata l'aula *bunker* di Rebibbia;

l'aula *bunker* del Foro Italico rappresenta un autentico scempio architettonico, essendo stata realizzata in una palazzina di notevolissimo pregio artistico ed architettonico, che rappresenta un vero e proprio bene culturale;

tale palazzina precedentemente ospitava la sala schermo e la biblioteca per gli atleti —:

se non ritengano opportuno ed urgente procedere allo smantellamento dell'aula *bunker* del Foro Italico, ridando agibilità alla sala d'arme ed alla biblioteca affinché esse possano essere restituite all'utilizzo degli studenti dell'Isef e dei praticanti della scherma. (4-04911)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Nel corso di una riunione tenutasi il 21 luglio u.s. ed alla quale ha partecipato, tra gli altri, un rappresentante di questo Ministero, è stata ribadita la necessità di un recupero della ex Casa delle Armi (ove sono attualmente alloggiati l'aula bunker ed alcuni uffici della sezione di polizia giudiziaria), nonché, del ripristino ambientale ed architettonico dell'intero complesso del Foro Italico che, comunque, potrà essere attuato soltanto con la restituzione della struttura utilizzata attualmente dal Ministero di Grazia e Giustizia.*

*In tale sede questa Amministrazione, pure condividendo le ragioni addotte dal Ministero dei Beni Culturali, ha riferito di non essere in grado di rilasciare in tempi brevi la struttura di cui trattasi: infatti, mentre la Corte d'Appello di Roma ha comunicato di poter fare a meno dell'aula di Via dei Gladiatori, il Tribunale ritiene insostenibile l'ipotesi di una sua dismissione, sia a causa dell'utilizzo frequente dell'aula da parte di altri uffici giudiziari (della Calabria e della Sicilia) per la celebrazione di processi per reati associativi di stampo mafioso, sia sull'oggettiva impossibilità di trasferirsi nelle altre aule bunker di Roma (Aula « Occorsio » ed Aula di Rebibbia), utilizzate da tutti gli altri uffici giudiziari romani, per svolgervi le attività delle Corti di Assise.*

*La Presidenza del Tribunale, inoltre, ha comunicato di avere già fissato il calendario delle udienze fino alla fine dell'anno in corso.*

*Pur nella consapevolezza delle problematiche connesse all'uso improprio di un edificio di interesse artistico, questo Ministero non può non rappresentare la difficoltà di procedere alla restituzione dell'aula prima che venga individuata una idonea soluzione alternativa che consenta di ovviare alla carenza di spazi che da sempre affligge le attività degli uffici giudiziari di Roma: soluzione che si auspica possa intervenire nel più breve tempo possibile.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**REBUFFA e PARENTI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dei provvedimenti adottati dal tribunale di sorveglianza di Firenze, di cui ha dato notizia il periodico *Giustizia Giusta* rispettivamente nel giugno 1995 e nel settembre 1996 relativi alla decisione sulle istanze di liberazione condizionale proposte da Salvatore Parise di Cirò Marina (Crotone), istanze respinte, la prima, in quanto l'istante sarebbe andato a fruire della concessa libertà nella sua città di nascita e di residenza (e dove aveva documentato essere, per lui, disponibile un posto di lavoro), Cirò Marina, in quanto sita, come si legge sul provvedimento, nella Locride, contrada a così alta densità criminale che « particolarmente difficile può rilevarsi per il soggetto la gestione in correttezza della misura » (la scelta del lessico è dell'estensore del provvedimento); il secondo provvedimento, del 25 luglio 1996, afferma, sempre a sostegno del rigetto, che « la situazione esterna non è mutata » rimanendo, cioè, ad avviso del tribunale suddetto, la città di Cirò sita nella Locride, da cui in effetti dista non meno di 160-170 chilometri, essendo posta in altra provincia ed altro distretto;

se la definizione di « ambiente territoriale criminogeno » testualmente attribuita dal provvedimento del 1996 alla Locride, non possa risultare altamente offensiva per quella terra e per quelle popolazioni, oltre tutto completamente estranea alle vicende ed all'avvenire del soggetto giudicato sul caso concreto;

se non sia il caso di munire gli uffici giudiziari di carte geografiche, allo scopo di evitare almeno grossolani errori topografici e gratuite discettazioni di criminologia ambientale;

se intenda esprimere un giudizio ove riesca a comprendere l'esatto significato della frase, sul criterio affermato nel provvedimento del 1° giugno 1995 quale ulteriore motivo di diniego della liberazione condizionale:... « il soggetto ha sempre tenuto una regolare condotta ma poco altro

ha fatto per consentire di approfondire le dinamiche che lo hanno condotto alla devianza, presupposto questo quasi indispensabile per poter consentire l'accesso all'esterno »;

quali iniziative, anche sul piano legislativo, di competenza del Ministro suggeriscano provvedimenti siffatti, anche in considerazione del fatto che il primo di essi fu oggetto di pubblica denuncia dei manifesti errori, anche di geografia, in esso contenuti, il che non ha impedito al tribunale di Firenze di richiamarsi puramente e semplicemente ad esso nel decidere analoga istanza un anno dopo la pubblicazione. (4-04169)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base degli elementi acquisiti presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*Con riguardo alla motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze cui si fa riferimento nell'atto ispettivo, per la parte afferente alla valutazione della condotta del condannato si osserva che avverso la pronuncia era ammesso gravame anche per i possibili vizi dell'iter argomentativo. D'altro canto manca la possibilità, in ambito ministeriale, di revisioni critiche afferenti a valutazioni di fatto espresse nell'esercizio della giurisdizione.*

*Per ciò che riguarda la valutazione di carattere ambientale contenuta nell'atto in questione, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha rappresentato che è sovente obbligatorio e, comunque, solitamente assai opportuno richiedere chiarimenti sui possibili legami criminali che l'interessato mantiene o meno con il proprio ambiente, tanto più quando si fa riferimento a contesti nei quali, per le informazioni che generalmente pervengono dagli organi di polizia, la situazione dell'ordine pubblico non è soddisfacente. In tali casi le decisioni del Tribunale sono improntate a cautela.*

*In conseguenza, ad avviso dello stesso Presidente, il senso dell'indicazione di un ambiente criminogeno ha il ben chiaro significato — nel contesto decisionale — di un rilievo di rischio di ricaduta nel reato, con-*

*nesso al ritorno del condannato in determinati contesti personali ed ambientali.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**ROSSO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in Vercelli, da parecchi anni è presente una caserma denominata « A.M. Scalise » appartenente alle forze armate italiane con una forza attiva di circa 200 graduati tra ufficiali e sottufficiali e circa 500 artiglieri di leva;

tale realtà ha sempre rappresentato, per la città di Vercelli, un orgoglio nazionale per gli illustri patrioti che hanno prestato servizio nella sopracitata istituzione;

in conseguenza dell'elevato numero di militari in forza, è naturale sostenere che i predetti rappresentano sicuramente per l'economia della città di Vercelli, già duramente colpita da una forte crisi occupazionale, un'indotta fonte di reddito per tutto ciò che attiene il servizio recettivo del comprensorio vercellese;

già negli anni scorsi, a causa anche di un'inerte politica cittadina, sono stati soppressi reparti della caserma Scalise e, circostanza ancor più grave, sono state addirittura chiuse due caserme —:

se esista la volontà ministeriale di procedere alla chiusura della caserma Scalise, con la conseguente perdita dell'ultimo sito militare in Vercelli e l'ulteriore perdita di 200 posti di lavoro, vitali per la realtà socio-economica del vercellese. (4-10379)

**RISPOSTA.** — *In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante si fa presente che il progetto di riordinamento riduttivo delle Forze Armate noto come « nuovo modello di Difesa sostenibile » non prevede in alcun modo la chiusura della Caserma « A.M. Scalise » di Vercelli, la quale, infatti, continuerà ad ospitare il 52° Reggimento Artiglieria inquadrato nella Brigata meccanizzata « Centauro ».*

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

ROTUNDO, STANISCI, MASTROLUCA, MALAGNINO, ROSSIELLO, FAGGIANO e ABATERUSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 662 del 1996 ha sancito, a partire dal 1° gennaio 1997, il diritto dei giovani ad espletare il servizio di leva presso unità o reparti aventi sede nel luogo di residenza o possibilmente distanti non oltre cento chilometri da esso;

la suddetta disposizione, nel sancire il diritto all'espletamento del servizio militare in località prossime al comune di residenza, prescrive due sole ipotesi di limitazione di tale diritto: a) l'incompatibilità con le direttive strategiche; b) le esigenze logistiche delle forze armate;

risulta agli interroganti che l'amministrazione della difesa nei primi due mesi del 1997 ha sistematicamente eluso tale norma, senza peraltro fornire alcuna giustificazione in ordine alle eventuali « incompatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle forze armate »;

infatti a tutt'oggi, vigente la nuova normativa, non si è verificato alcun sostanziale diverso orientamento in ordine alle destinazioni assegnate ai giovani di leva;

pur in presenza di obiettive difficoltà logistiche, non può comunque essere sistematicamente disatteso un diritto sancito dalla legge —:

quali iniziative urgenti intendano adottare per garantire ai giovani militari di leva la fruizione del diritto di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 662 del 1996. (4-08044)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In ordine al quesito posto dagli Onorevoli interroganti va precisato preliminarmente che l'attuale dislocazione degli Enti e Reparti militari sul territorio nazionale, dovendo corrispondere alle attuali direttive strategiche ed esigenze logistiche, non risulta affatto uniforme; in particolare per l'Eser-*

*cito, essa è ancora connotata da una significativa concentrazione di forze nel Nord-Est dell'Italia. A tale dislocazione, inoltre, non corrisponde un gettito di personale di leva equidistribuito per le varie regioni bensì esiste una situazione di forte sbilanciamento che vede, soprattutto, il Sud fornire i contingenti più consistenti, in esubero rispetto alle esigenze di tale parte del territorio.*

*L'applicazione della normativa richiamata nell'interrogazione, costantemente tenuta presente dalla Direzione Generale competente nelle incorporazioni del personale, incontra, peraltro, limiti oggettivi derivanti da vari fattori: dalle caratteristiche demografiche della popolazione italiana che costituiscono il variegato gettito regionale per quantità e qualità; dalla distribuzione sul territorio nazionale dei Reparti, nonché, dalla loro particolare tipologia, che rende il fabbisogno di personale estremamente selezionato sul piano qualitativo; dai vincoli operativi, quali la necessità di effettuare per determinate specialità (paracadutisti, guastatori, ecc.) un reclutamento a livello nazionale; dai vincoli di natura medico-legale nell'attribuzione dei vari incarichi per ricoprire ciascuno dei quali deve essere rispettato un profilo psico-fisico minimo che il giovane deve possedere, dai vincoli qualitativi costituiti da precedenti di studio o di mestiere; dalla differente distribuzione nel territorio della natalità, e, infine, dall'aumento del fenomeno dell'obiezione di coscienza.*

*Il quadro generale di situazione che ne consegue non consente, quindi, obiettivamente, di attuare il dettato normativo oltre certi limiti, pur essendo ipotizzabili, nel medio periodo, taluni miglioramenti in relazione all'attuazione del Nuovo Modello di Difesa che comporterà sia una diminuzione della componente di leva (da 160.000 a circa 75.000 uomini) sia la ridislocazione sul territorio nazionale di taluni Reparti delle Forze armate e, pertanto, l'asimmetria esistente attualmente tra le esigenze d'impiego e la residenza dei giovani incorporati sarà consistentemente attenuata.*

*Al momento, comunque, nell'intento di armonizzare le esigenze operative (tuttora*

più accentuate a Nord) con le disponibilità di giovani di leva (maggiori al Sud) è stata realizzata una procedura automatizzata per minimizzare le distanze d'impiego dei giovani dalle rispettive residenze e, nel contempo, per evitare che il « surplus » di una regione sia destinato nelle regioni limitrofe, dove una eccedenza di disponibilità, penalizzerebbe i giovani ivi residenti.

È peraltro previsto che, in caso di comprovate situazioni di difficoltà familiari, ovvero in presenza di determinate esigenze di studio e di lavoro, gli arruolati possano presentare istanza di assegnazione in una sede particolare. Le domande vengono esaminate da una apposita Commissione e, se accolte, danno luogo a provvedimenti che, in deroga alle originarie assegnazioni, dispongono l'avvio degli interessati presso Enti/Reperti di stanza nelle sedi richieste.

In definitiva l'Amministrazione sta ponendo in essere ogni tipo di iniziativa atta a favorire una sempre più larga applicazione della norma cercando di ridurre gli effetti ponderalmente diversi delle numerose variabili che condizionano il sistema delle assegnazioni pur nel rispetto delle primarie esigenze di Difesa.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

SPINI. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali: con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

il Commissario tecnico delle squadre nazionali di calcio Arrigo Sacchi ha denunciato in pubblica dichiarazione i pericoli derivanti dall'eccessivo afflusso di giocatori di calcio stranieri in Italia, e ciò ai fini della tutela dello sviluppo di un vivaio di nuovi calciatori italiani —:

quali provvedimenti il Governo sia in grado di prendere per assicurare un utile e proficuo svolgimento dell'attività di formazione delle nuove leve del calcio italiano e nel contempo per evitare uno spreco di risorse economiche preziose in questo momento per il nostro paese. (4-00397)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sentito il C.O.N.I. si fa presente quanto segue.

Come è noto, a seguito della nota sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea sul caso Bosman, è stato liberalizzato il trasferimento dei calciatori nell'ambito comunitario, essendo stata sancita l'illegittimità della corresponsione della indennità di preparazione e promozione per i trasferimenti di uno sportivo professionista, in scadenza di contratto, da uno ad altro Stato dell'Unione.

Conseguentemente, è stato emanato il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 586, contenente disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche che nel prevedere norme intese ad evitare ripercussioni negative sui bilanci di tali società, assimilando pienamente al diritto comune le società sportive di capitale, ha stabilito, che l'atto costitutivo delle società stesse deve prevedere che una quota parte degli utili non inferiore al 10% deve essere destinata a scuole giovanili di addestramento e promozione tecnico-sportiva.

E ciò al fine di salvaguardare i vivai e lo sviluppo ad calcio giovanile.

Riguardo al tesseramento di calciatori stranieri in Italia, la Federazione italiana Gioco Calcio ha comunicato che, dal settembre 1996 ad oggi, presso la FIGC, risultano depositate 74 richieste di tesseramento di calciatori stranieri, di cui 38 comunitari e 36 extracomunitari.

Per quel che concerne l'ambito dilettantistico, nel periodo settembre 1996-luglio 1997, le società italiane hanno tesserato 771 calciatori provenienti dall'estero.

Al fine di arginare i paventati pericoli derivanti dalla libera circolazione dei calciatori comunitari; sono in programma, da parte della Federazione, iniziative volte alla valorizzazione del calcio giovanile:

intensificazione e promozione delle attività di istruzione ed addestramento dei giovani calciatori; organizzazione di campionati e tornei giovanili e scolastici; corsi di istruzione ed aggiornamento per gli allenatori di squadre giovanili.

*Sono previste, altresì, iniziative volte a favorire l'associazionismo sportivo e a sensibilizzare gli Enti locali affinché vengano realizzati gli impianti sportivi necessari allo svolgimento delle attività di base.*

*Il Governo non mancherà di seguire con la massima attenzione il problema.*

Il Ministro delegato per lo spettacolo e lo sport: Valter Veltroni.

TREMAGLIA. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere:

quando intenda la direzione generale delle pensioni, seconda divisione, sezione prima riliquidare ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59 la pensione del defunto maggiore dei carabinieri Francesco Giammusso nato a Caltanissetta il 3 maggio 1897, alla vedova signora Rosalia Lombardo nata il 10 aprile 1903, titolare della pensione SO n. 1169227 e se non si pensi

di dare sollecita definizione alla pratica in considerazione dell'età dell'interessata.

(4-10872)

RISPOSTA. — *In relazione al quesito posto dall'Onorevole interrogante in merito alla pratica di riliquidazione della pensione di reversibilità, ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n.59, della signora Rosalia LOMBARDO, vedova del Maggiore dei Carabinieri Francesco GIAMMUSSO deceduto il 31 dicembre 1962, si rappresenta che sulla base della relativa documentazione giuridico-amministrativa acquisita, la Direzione Generale delle Pensioni del Ministero della Difesa ha inviato il progetto di riliquidazione n. 170, in data 15 luglio 1997, alla Direzione Provinciale del Tesoro di Bergamo che dovrà provvedere a corrispondere all'interessata le somme spettanti.*

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.